SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. **261.**

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Definizioni)

1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonchè la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) "rete postale pubblica": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;

c) "punto di accesso": ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica;

d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;

e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

f) "invio postale": l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonchè di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo

indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

h) "pubblicità diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonchè altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

l) "invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;

n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

o) "fornitore del servizio universale": l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;

p) "prestatori del servizio universale": i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale;

q) "autorizzazioni": ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale" definite come segue:

1) per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita

decisione .da parte dell'Autorità di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;

r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

s) "mittente": la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;

t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

u) "esigenze essenziali": le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonchè la tutela della vita privata.

Art. 2

(Autorità di regolamentazione)

1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l'ambito dei servizi riservati;

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali, al termine del regime transitorio previsto dall'articolo 23, comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale ;

g) vigila affinchè gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
   1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
   2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
   3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinchè il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonchè delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

Art. 3

(Servizio universale)

1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
   a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
   b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
   c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonchè delle richieste dell'utenza.

Art. 4

(Servizi riservati)

1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.

2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sè considerata.

3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.

4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.

Art. 5

(Licenza individuale)

1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale.

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 6

(Autorizzazione generale)

1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale dell'autorità di regolamentazione.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l'attività contestualmente all'invio all'autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attività può avere inizio dopo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonchè le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi.

Art. 7

(Separazione contabile)

1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000, è tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non riservati, dall'altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilità per i servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.

2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:
   a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;
   b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:
   1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

2) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;
3) se non è possibile imputare la categoria dei costi nè in modo diretto nè in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata dalla società incaricata di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

Art. 8

(Autoprestazione)

1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.

Art. 9

(Scambio di documenti)

1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:

a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorità di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;

c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

Art. 10

(Fondo di compensazione)

1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati.

4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.

Art. 11

(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)

1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

Art. 12

(Qualità del servizio universale)

1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi . Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.

3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

Art. 13

(Tariffe)

1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;

d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.

Art. 14

(Reclami)

1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità di regolamentazione.

3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

4. E' fatta salva la facoltà di adire l'autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.

Art. 15

(Contributi)

1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l'attività contestualmente all'invio all'autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attività può avere inizio dopo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonchè le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi.

Art. 7

(Separazione contabile)

1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000, è tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non riservati, dall'altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilità per i servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.

2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:
   a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;
   b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:
   1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

2) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;
3) se non è possibile imputare la categoria dei costi nè in modo diretto nè in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata dalla società incaricata di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

Art. 8

(Autoprestazione)

1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.

Art. 9

(Scambio di documenti)

1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:

a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorità di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;

c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

Art. 10

(Fondo di compensazione)

1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati.

4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione.

Art. 11

(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)

1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

Art. 12

(Qualità del servizio universale)

1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi . Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.

3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

Art. 13

(Tariffe)

1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale;

d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.

Art. 14

(Reclami)

1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità di regolamentazione.

3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

4. E' fatta salva la facoltà di adire l'autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.

Art. 15

(Contributi)

1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonchè le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 16

(Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)

1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.

2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.

Art. 17

(Carte valori)

1. L'emissione di carte valori postali è prerogativa dello Stato.

Art. 18

(Persone addette ai servizi postali)

1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale.

Art. 19

(Responsabilità)

1. La disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio universale è fissata dall'articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile.

Art. 20

(Proprietà degli invii postali)

1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.

3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.

Art. 22

(Norme finali)

1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.

2. Le condizioni generali di servizio, fissate dal fornitore del servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 23
(Norme transitorie)

1. Al fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l'autorità di regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza triennale, l'ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7.

2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.

3. In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno validità fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono estese all'ambito della riserva di cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalità sancite dall'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le modalità in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1° gennaio 1994, rimangono acquisite alla società per azioni Poste Italiane a titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale.

5. La società Poste Italiane può realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalità già esistenti.

6. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 29, numero 2, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalità dettate dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti parte dell'esclusività postale secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall'area di riserva di cui all'articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell'Autorità di regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'autorità di regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della società Poste Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì il 22 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*
CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

L'obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto [1] secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito [2] e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

Obiettivi di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria	
Durata media	Obiettivo
D + 3	85% degli invii
D + 5	97% degli invii

Gli obiettivi devono essere raggiunti per l'insieme dei flussi nell'ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

[1] Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il momento di accesso alla rete e il momento di consegna al destinatario.

[2] La data di deposito da prendere in considerazione è la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione è quella del giorno successivo.

ALLEGATO

Regione	Assistente sanitario	Dietista	Fisioterapista	Igienista dentale	Infermiere	Infermiere pediatrico	Logopedista	Ortottista	Ostetrica/o	Podologo
Abruzzo	5	5	30	10	270	5	18	5	20	15
Basilicata	0	5	20	10	160	0	5	0	20	15
Calabria	12	5	20	60	20	8	10	10	10	25
Campania	0	30	70	20	600	0	40	10	100	20
Emilia Romagna	0	0	108	10	570	0	0	0	42	15
Friuli V.Giulia	0	0	30	15	150	0	0	0	24	0
Lazio	20	34	212	45	955	21	35	16	60	22
Liguria	0	10	50	10	240	0	10	5	5	0
Lombardia	0	10	190	30	1.500	0	15	30	70	15
Marche	0	0	30	0	200	0	0	10	15	0
Molise	0	0	15	0	40	0	0	0	10	0
Piemonte	0	15	50	10	500	0	15	5	30	0
Prov. aut. Bolzano	14	8	25	5	165	16	15	0	16	0
Prov. aut. Trento	1	5	15	15	100	0	4	1	8	2
Puglia	24	5	120	10	300	17	10	10	40	10
Sardegna	0	10	15	5	40	7	5	0	10	0
Sicilia	30	15	30	10	180	21	10	15	40	10
Toscana	0	30	90	30	750	14	20	15	45	20
Umbria	0	0	0	0	60	0	15	0	0	20
Valle d'Aosta	0	0	7	0	30	0	4	1	2	0
Veneto	52	10	120	20	850	18	10	5	20	7
Totali	**158**	**197**	**1.247**	**315**	**7.680**	**127**	**241**	**138**	**587**	**196**

Art. 19
(Responsabilità)

1. La disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio universale è fissata dall'articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile.

Art. 20

(Proprietà degli invii postali)

1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario.

Art. 21
(Sanzioni)

1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.

3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.

Art. 22

(Norme finali)

1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.

2. Le condizioni generali di servizio, fissate dal fornitore del servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 23
(Norme transitorie)

1. Al fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all'articolo 4, salvo quanto disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l'autorità di regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza triennale, l'ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7.

2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.

3. In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno validità fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono estese all'ambito della riserva di cui all'articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalità sancite dall'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le modalità in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1° gennaio 1994, rimangono acquisite alla società per azioni Poste Italiane a titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale.

5. La società Poste Italiane può realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all'art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalità già esistenti.

6. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 29, numero 2, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalità dettate dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti parte dell'esclusività postale secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall'area di riserva di cui all'articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell'Autorità di regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all'articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'autorità di regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della società Poste Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì il 22 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*
CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

L'obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto [1] secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito [2] e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

Obiettivi di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria	
Durata media	Obiettivo
D + 3	85% degli invii
D + 5	97% degli invii

Gli obiettivi devono essere raggiunti per l'insieme dei flussi nell'ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

[1] Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il momento di accesso alla rete e il momento di consegna al destinatario.
[2] La data di deposito da prendere in considerazione è la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione è quella del giorno successivo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e stralcio dal relativo allegato *B*:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedano la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

«ALLEGATO *B*
(art. 1, cammi 1 e 3)

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio».

— Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni).

Nota all'art. 2:

— Per la legge n. 71 del 1994 vedansi note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996:

«19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273:

«Art. 2 *(Qualità dei servizi pubblici).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *b), e), f),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

1-*bis.* I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei princìpi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 fissa i princìpi cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dei articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973:

«Art. 41 *(Eccezioni all'esclusività).* — La disposizione dell'art. 39 non si applica:

a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;

b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;

c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;

d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento;

e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento».

«Art. 44 *(Francatura delle corrispondenze).* — Tutte le corrispondenze; ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.

Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.

Le altre corrispondenze non hanno corso».

«Art. 54 *(Tassa a carico del destinatario).* — Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.

Il trattamento previsto dal precedente comma è esteso alle corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo, purché sugli invii sia apposto un contrassegno che ne attesti la provenienza con l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dai medici agli istituti assicuratori ed all'autorità di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 358 del codice penale:

«Art. 358 *(Attività di indagine del pubblico ministero).* — 1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973:

«Art. 6 *(Esclusione o limitazione di responsabilità).* — L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge.

La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

«Art. 14. — 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concesisone ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogare per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.

4-*bis.* Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari».

Note all'art. 23:

— Per il decreto ministeriale 5 agosto 1997, vedansi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 29, n. 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973:

«Art. 29 *(Concessione di servizi postali).* — Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza».

— Si riporta il testo degli articoli da 121 a 138 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655:

«Art. 121 *(Requisiti per ottenere le concessioni postali).* — Le concessioni dei servizi postali di cui all'art. 29 del codice postale non possono essere accordate a minorenni, ed a chiunque non possegga, a giudizio dell'Amministrazione, i necessari requisiti di moralità e solvibilità o non dia garanzia per il buon andamento del servizio.

Art. 122 *(Vigilanza e controllo dell'Amministrazione).* — La ditta concessionaria è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di apposita autorizzazione hanno facoltà di accedere negli uffici del concessionario per controllare la regolarità della gestione.

Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire i documenti ed i registri di servizio che è obbligato a tenere e fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad accertare la regolarità del servizio. Gli agenti dell'Amministrazione hanno anche facoltà di ritirare, rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio, non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni commesse dai concessionari.

Art. 123 *(Cauzione).* — A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e con le modalità fissate dal capitolato d'oneri.

Art. 124 *(Sospensione e revoca della concessione).* — La concessione di servizi postali a soggetti che esercitino un'attività per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia è sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione medesima.

La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n. 2) dell'art. 29 del codice postale, è revocata, oltre che per mancato inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti e per fatti imputabili al concessionario, anche per sospensione o abbandono volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri.

L'Amministrazione può revocare la concessione qualora accerti che il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni rese, anche al di fuori dell'orario di servizio, al personale dipendente dall'Amministrazione.

Art. 125 *(Incameramento della cauzione e risarcimento del danno).* — I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono adottati dal direttore provinciale delle poste competente per territorio.

Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Art. 126 *(Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti).* — Il concessionario ed i suoi dipendenti hanno, per quanto concerne il segreto epistolare, il segreto d'ufficio, l'integrità delle corrispondenze, i sequestri, i pignoramenti e le opposizioni, gli stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione.

Art. 127 *(Durata della concessione).* — La durata della concessione è stabilita nei capitolati speciali d'oneri.

Art. 128 *(Irresponsabilità dell'Amministrazione per l'attività dei concessionari).* — L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'operato del concessionario e dei suoi dipendenti.

Art. 129 *(Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe).* — L'Amministrazione ha facoltà di assentire ad enti od a privati la concessione per l'accettazione e la distribuzione per espresso di corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del comune di provenienza.

La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco".

L'Amministrazione determina, in ogni città, il numero delle concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la località in cui l'agenzia deve avere sede.

Il concessionario non può stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.

Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso la cui misura è stabilita dal capitolato d'oneri.

Art. 130 *(Canone dovuto dalle agenzie e modalità di pagamento).* — Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila, per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale; per il primo anno d'esercizio il canone vene commisurato al minimo di tremila espressi.

Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora, però, l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi al mese, l'Amministrazione ha facoltà di consentire il pagamento del canone in dodicesimi anticipati.

Il pagamento del canone viene effettuato mediante l'acquisto di speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il disposto del successivo art. 133, non è ammessa la restituzione del canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il canone si riferisce debbono essere restituite intatte all'Amministrazione.

L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze, può consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del canone dell'anno successivo.

Art. 131 *(Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusività).* — Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale, annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione.

Non è consentito al concessionario includere in una busta più oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente.

Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca postale non annullata o di francobolli aventi un valore inferiore all'affrancatura ordinaria e non annullati, che fossero trovati presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque recapitati, si intendono accettati o recapitati in contravvenzione alla esclusività, senza pregiudizio dei provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico del concessionario.

La marca postale deve essere applicata anche sulle ricevute di ritorno o sulle risposte del destinatario.

Art. 132 *(Rinnovazione della concessione).* — La rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno sei mesi prima della scadenza e può essere assentita alle nuove condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri.

Nel caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di esercizio della concessione precedente, fermo restando il minimo di 3.000 espressi.

Art. 133 *(Rimborso di quota parte del canone).* — I capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di cessazione dell'esercizio o di revoca della concessione, l'Amministrazione può accordare il rimborso della quota parte del canone, relativa al periodo di tempo successivo al mese in cui la revoca o la cessazione ebbero effetto, quando la cessazione o la revoca dipendano da fatti non imputabili al titolare della concessione.

Art. 134 *(Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze inesitate).* — Le agenzie debbono consegnare alla direzione provinciale delle poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai mittenti.

Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate.

Art. 135 *(Recapito corrispondenze da parte di banche, ditte ed enti e loro filiali).* — La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze epistolari, nell'ambito del comune ove è ubicata la rispettiva sede, ha durata illimitata. Quando se ne faccia specifica richiesta, la concessione può essere estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze del concessionario esistenti nel territorio della provincia, ma sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse esercita la sua attività. In tal caso è sufficiente una sola domanda ed un solo deposito cauzionale.

Non è consentito di comprendere in unica domanda più di una banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico amministratore.

Art. 136 *(Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito fra filiali della stessa ditta in comuni limitrofi).* — Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo precedente il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un diritto, la cui misura è stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.

Il diritto è dovuto anche per le ricevute di ritorno, che non sostituiscano i libretti di consegna, e per le risposte dei destinatari.

Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le corrispondenze scambiate, nell'ambito dello stesso comune, fra le diverse sedi od uffici della medesima ditta titolare della concessione.

Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 è consentito il recapito, con mezzi propri, della corrispondenza diretta alle filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede in un comune confinante purché sia corrisposto il diritto dovuto all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta corrispondenza diretta a terzi.

Art. 137 *(Modalità di affrancatura).* — Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze con mezzi propri.

Art. 138 *(Concessione del servizio di recapito degli espressi postali mediante licitazione privata o trattativa privata).* — La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, di cui all'art. 29, n. 3, del codice postale, è accordata previa licitazione privata tra ditte ritenute idonee.

Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione già avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione può essere accordata a trattativa privata a ditta ritenuta idonea per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'oneri.

Quando in una città esista una ditta già concessionaria del servizio di recapito dei telegrammi o per l'accettazione ed il recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli espressi postali può essere assentita alla ditta medesima con trattativa privata.

L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a quella eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito degli espressi postali"».

— Si riporta il testo dell'art. 29, n. 2, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973:

«Art. 29 *(Concessione di servizi postali).* — Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

1) *(omissis)*;

2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono».

99G0343

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) ed il sindaco nella persona del sig. Stefano Cornacchia;

Considerato che, in data 5 giugno 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Stefano Cornacchia.

Il citato amministratore, in data 5 giugno 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia).

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Mair Josef, nato il 26 luglio 1952 a Davos (CH), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur» conseguito presso la Technische Universitat di Wien il 7 novembre 1986;

Considerato che il richiedente è in possesso della esperienza professionale, richiesta dalla predetta direttiva, per un periodo superiore a due anni;

Ritenuto che il richiedente ha in questo modo acquisito una formazione professionale completa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 21 gennaio 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mair Josef, nato il 26 luglio 1952 a Davos (CH), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 16 luglio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A6514

DECRETO 19 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Pertsemlis Athanasios, nato ad Eleftheroupoli il 21 febbraio 1958, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso della laurea in «ingegneria chimica» conseguita presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli il 24 febbraio 1993;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione alla Camera delle professioni - Ordine degli ingegneri ellenico, al n. 67715, dal 30 giugno 1994;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 6 ottobre 1998;

Decreta:

Al sig. Pertsemlis Athanasios, nato ad Eleftheroupoli il 21 febbraio 1958, cittadino greco, è riconosciuto il titolo professionale «ingegnere chimico», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneria» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 luglio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A6515

DECRETO 19 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Pra Daniele, nato a Forno di Zoldo il 1° dicembre 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur (Univ.)» conseguito presso la Bergische Universitat di Wuppertal il 29 gennaio 1991;

Considerato che il richiedente è in possesso della esperienza professionale, richiesta dalla predetta direttiva, per un periodo superiore a due anni;

Ritenuto che il richiedente ha in questo modo acquisito una formazione professionale completa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 21 gennaio 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Pra Daniele, nato a Forno di Zoldo il 1° dicembre 1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 19 luglio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A6516

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 9229 del 22 giugno 1999 del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento di disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento della sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania dell'ufficio del territorio di Sassari, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania, nel giorno 28 giugno 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 luglio 1999

Il direttore compartimentale: MARTINI

99A6518

DECRETO 8 luglio 1999.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano», della «Giostra Cavalleresca di Sulmona», della «Regata Velica di Pantelleria», del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - manifestazione 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria nazionale «Gran Premio di Merano», «Giostra Cavalleresca di Sulmona», «Regata Velica di Pantelleria», «Festival Jazz di Roccella Jonica» e «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - manifestazione 1999 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano», della «Giostra Cavalleresca di Sulmona», della «Regata Velica di Pantelleria», del «Festival Jazz di

Roccella Jonica» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - manifestazione 1999, con inizio il 12 luglio 1999, si concluderà il 26 settembre 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire due miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano», della «Giostra Cavalleresca di Sulmona», della «Regata Velica di Pantelleria», del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - manifestazione 1999, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 22 settembre 1999.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 24 settembre 1999.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 26 settembre 1999 alle ore 20. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 settembre 1999 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con il cavallo vincitore del «Gran Premio di Merano», con il sestiere o borgo vincitore della «Giostra Cavalleresca di Sulmona», con l'imbarcazione vincitrice della «Regata Velica di Pantelleria», con l'artista vincitore del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e con la vincitrice del concorso «Miss Italia di Salsomaggiore Terme».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran Premio Lotteria di Merano», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al sestiere o borgo vincitore della «Giostra Cavalleresca di Sulmona», il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'imbarcazione vincitrice della «Regata Velica di Pantelleria»; il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'artista vincitore del «Festival Jazz di Roccella Jonica» e il quinto premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vincitrice del «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalli nel «Gran Premio di Merano», si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più sestieri o borghi, di più imbarcazioni, di più artisti o di più miss per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei sestieri o borghi, di più imbarcazioni, di più artisti e di più miss giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai sestieri o borghi, alle imbarcazioni, agli artisti e alle miss in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dalla dr.ssa Nicoletta Boserman, vice diri-

gente coordinatore o dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo, entrambi della Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 98

99A6664

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 1999.

Determinazione del numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1999-2000.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datati 24 luglio 1996 e 10 settembre 1997, con i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996 e *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 10 settembre 1997, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, il quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità, datato 24 settembre 1997, con il quale sono stati definiti i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area sanitaria, ed in particolare il punto D della tabella I che stabilisce il numero minimo di iscrivibili a ciascun corso di diploma;

Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure interessate;

Ritenuto che il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, è da intendersi come fabbisogno formativo delle singole regioni o province autonome, fermo restando che le regioni e le province possono deliberare di provvedere alla formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa con università di altre regioni;

Ritenuto per le figure professionali di assistente sanitario, infermiere pediatrico, terapista occupazionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della fisiopatologia cardiovascolare e della perfusione cardiocircolatoria, i cui ordinamenti didattici sono in corso di individuazione, di provvedere alla determinazione del fabbisogno, fermo restando che i relativi corsi potranno essere attivati solo se gli ordinamenti didattici saranno definiti in tempo utile all'attivazione dei corsi stessi;

Ritenuto per la figura professionale di educatore professionale, in corso di individuazione, di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione del fabbisogno non appena sarà definito il relativo ordinamento didattico;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, relativi ai corsi di diploma per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, è quello risultante dalle tabelle allegate al presente decreto, del quale le stesse fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

ALLEGATO

Regione	Assistente sanitario	Dietista	Fisioterapista	Igienista dentale	Infermiere	Infermiere pediatrico	Logopedista	Ortottista	Ostetrica/o	Podologo
Abruzzo	5	5	30	10	270	5	18	5	20	15
Basilicata	0	5	20	10	160	0	5	0	20	15
Calabria	12	5	20	60	20	8	10	10	10	25
Campania	0	30	70	20	600	0	40	10	100	20
Emilia Romagna	0	0	108	10	570	0	0	0	42	15
Friuli V.Giulia	0	0	30	15	150	0	0	0	24	0
Lazio	20	34	212	45	955	21	35	16	60	22
Liguria	0	10	50	10	240	0	10	5	5	0
Lombardia	0	10	190	30	1.500	0	15	30	70	15
Marche	0	0	30	0	200	0	0	10	15	0
Molise	0	0	15	0	40	0	0	0	10	0
Piemonte	0	15	50	10	500	0	15	5	30	0
Prov. aut. Bolzano	14	8	25	5	165	16	15	0	16	0
Prov. aut. Trento	1	5	15	15	100	0	4	1	8	2
Puglia	24	5	120	10	300	17	10	10	40	10
Sardegna	0	10	15	5	40	7	5	0	10	0
Sicilia	30	15	30	10	180	21	10	15	40	10
Toscana	0	30	90	30	750	14	20	15	45	20
Umbria	0	0	0	0	60	0	15	0	0	20
Valle d'Aosta	0	0	7	0	30	0	4	1	2	0
Veneto	52	10	120	20	850	18	10	5	20	7
Totali	**158**	**197**	**1.247**	**315**	**7.680**	**127**	**241**	**138**	**587**	**196**

Regione	Tecnico audiometrista	Tecnico audioprotesista	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	Tecnico di neurofisiopatologia	Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale	Tecnico ortopedico	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Tecnico sanitario di radiologia medica	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	Terapista occupazionale
Abruzzo	5	12	1	6	5	10	6	15	23	0	0
Basilicata	5	12	5	10	3	5	5	20	15	5	0
Calabria	30	18	0	10	10	10	30	15	10	30	0
Campania	20	20	0	0	20	15	10	90	70	10	0
Emilia Romagna	0	14	0	0	10	5	0	34	40	0	0
Friuli V.Giulia	0	0	0	0	15	0	0	30	24	0	0
Lazio	10	10	0	60	17	25	20	90	62	30	15
Liguria	0	5	0	8	5	10	0	0	10	0	0
Lombardia	20	20	0	0	30	30	10	80	60	15	0
Marche	0	0	0	0	10	0	0	15	15	0	0
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piemonte	5	15	0	0	8	0	15	60	40	10	0
Prov. aut. Bolzano	0	0	0	7	0	0	0	12	8	0	13
Prov. aut. Trento	2	2	0	15	1	15	1	15	12	1	0
Puglia	10	25	0	18	10	0	15	60	0	0	0
Sardegna	5	5	5	8	0	0	0	15	0	0	0
Sicilia	10	10	5	22	20	20	5	30	30	20	0
Toscana	20	15	5	15	10	15	10	65	45	15	0
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
Veneto	8	10	5	40	5	0	12	50	40	0	0
Totali	**150**	**193**	**26**	**219**	**179**	**160**	**139**	**699**	**507**	**136**	**28**

99A6576

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° luglio 1999.

Autorizzazione al Consorzio DNV-Modulo Uno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformità di cui all'art. 6 del decreto stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato *A;*

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si può provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;

Vista la istanza avanzata dal Consorzio DNV - Modulo Uno con sede in Agrate Brianza (Milano), via Paracelso, 20 e laboratori in Torino, via Cuorgnè, 21;

Rilevato che il Consorzio DNV - Modulo Uno possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Consorzio DNV - Modulo Uno è autorizzato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformità di cui all'art. 6 del decreto stesso e precisamente:

a) l'esecuzione di prove, calcoli equivalenti o controlli per l'accertamento; della stabilità conformemente al punto 3.2 dell'allegato II; delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II;

b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;

c) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità del produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;

d) la verifica della conformità ai requisiti della direttiva: per ogni singola unità di prodotto, oppure con metodi statistici;

e) la verifica della conformità ai requisiti della direttiva per unico prodotto;

f) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità totale del produttore.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione provvisoria ha validità fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

Il direttore dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna
GIURGOLA

99A6517

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 luglio 1999.

Interventi di decongestionamento dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto dei Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi; sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduate separazione organica;

Considerato che, in attuazione delle ricordate disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti all'adozione di tali interventi;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 30 marzo 1998, l'Università degli studi di Bologna è ricompresa tra quelle sovraffollate, nei riguardi delle quali si rende necessario intervenire prioritariamente;

Visto il progetto di avvio del processo di graduale separazione organica predisposto dall'Università degli studi di Bologna;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Università degli studi di Bologna sottoscritto in data 29 luglio 1997, e il successivo accordo di programma stipulato in data 14 luglio 1999, avente per oggetto l'attivazione del processo di graduale separazione organica mediante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale dell'Università;

Vista la relazione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato all'avvio del processo di graduale separazione organica dell'Università degli studi di Bologna.

Il predetto intervento consiste nella riorganizzazione, anche nell'assetto istituzionale, delle strutture e delle proposte didattiche e di ricerca attraverso la diffusione dell'offerta formativa e l'attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio, tanto a livello metropolitano quanto regionale, nelle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, nell'intento sia di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria, in particolare la qualità del processo formativo, sia di riequilibrare il sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2.

Nell'ambito dell'Università degli studi di Bologna, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dall'anno accademico 1999-2000 sono previste le iniziative (facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma) di seguito riportate, con le modalità accanto a ciascuna indicate:

CESENA:

facoltà di architettura (nuova iniziativa);

c.l. architettura (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di agraria - Bologna);

c.d. viticoltura ed enologia (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di ingegneria - Bologna);

c.l. ingegneria biomedica (nuova iniziativa);

c.l. ingegneria edile (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di medicina veterinaria - Bologna);

c.l. acquacoltura e ittiopatologia (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di psicologia - Cesena);

c.d. tecnico di ricerca psicosociale, (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Bologna);

c. d. biologia marina, (nuova iniziativa).

È istituita inoltre la facoltà di ingegneria, la cui attivazione potrà essere disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

FORLÌ:

facoltà di economia (nuova iniziativa);

c.l. economia e commercio (scorporo);

c.l. economia aziendale (nuova iniziativa);

c.d. economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit (scorporo);

c.d. gestione delle amministrazioni pubbliche, (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di ingegneria - Bologna);

c.l. ingegneria aerospaziale (nuova iniziativa);

c.l. ingegneria meccanica (nuova iniziativa);

facoltà di scienze politiche (nuova iniziativa);

c.l. scienze internazionali e diplomatiche (scorporo);

c.l. scienze politiche (scorporo);

c.l. politiche pubbliche e management (nuova iniziativa);

c.l. sociologia (nuova iniziativa, con corrispondente, graduale, disattivazione del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico sociale, funzionante a Bologna);

c.d. operatore della sicurezza e del controllo sociale (scorporo).

RAVENNA:

(presso la facoltà di chimica industriale - Bologna);

c.l. tecnologie chimiche per i beni culturali (nuova iniziativa);

(presso le facoltà di lettere e filosofia - Bologna, scienze politiche - Forlì, conservazione dei beni culturali - Ravenna);

c.l. civiltà dell'Europa orientale e del mediterraneo (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Bologna);

c.d. tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali (nuova iniziativa).

RIMINI:

facoltà di farmacia (nuova iniziativa);

c.l. farmacia (nuova iniziativa);

(presso la facoltà di scienze statistiche - Bologna);

c.l. scienze statistiche ed attuariali (nuova iniziativa);

facoltà di economia (nuova iniziativa);

c.l. economia del turismo (scorporo);

c.l. scienze turistiche (nuova iniziativa);

c.d. economia e amministrazione delle imprese (scorporo);

c.d. economia e amministrazione delle imprese (teledidattica) (scorporo);

c.d. economia e gestione dei servizi turistici (scorporo).

I corsi di laurea e di diploma scorporati sono conseguentemente soppressi presso le rispettive facoltà, a Bologna.

Nell'ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, verranno affrontati i problemi relativi al decongestionamento della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 3.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

ha sottoscritto in data 29 luglio 1997, con l'Università degli studi di Bologna un protocollo di intesa e in data 14 luglio 1999, un successivo accordo di programma, avente per oggetto l'attivazione del processo di graduale separazione organica mediante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale dell'Università degli studi di Bologna, il quale prevede, altresì, l'impegno contributivo del Ministero pari al 50 per cento dell'importo indicato nell'accordo stesso;

in attuazione del proprio decreto 21 giugno 1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, ed in particolare dell'art. 13, concernente il «decongestionamento degli atenei sovraffollati», con successivi provvedimenti disporrà l'assegnazione di risorse finanziarie per le iniziative di cui all'art. 2, del presente decreto valutate dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative.

Art. 4.

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario svolgerà attività di monitoraggio sulle fasi di realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività delle iniziative previste nel presente decreto, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A6519

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 luglio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30MCI», fabbricata dalla ditta Pesbo S.A. di Lejona - Vizcaya (Spagna).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11, della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 44.6 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(92), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le sezioni 4.7 e 4.9 del LSA code risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996);

Visto il decreto ministeriale n. 196/1996, con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30MCI»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 28 giugno 1999, della società Intramarine S.a.s., con sede a Trieste in via Cassa di risparmio n. 6, con la quale viene richiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30MCI» fabbricata dalla ditta Pesbo S.A. di Lejona - Vizcaya (Spagna);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 99-DG-4-TA in data 23 giugno 1999, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30MCI» fabbricata dalla ditta Pesbo S.A. di Lejona - Vizcaya (Spagna) di cui è rappresentante in Italia la società Intramarine S.a.s. sopracitata;

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «BSL 30MCI»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE»;

risoluzione IMO A. 689(17), risoluzione MSC 48 (66) (LSA code);

portata massima: 32 persone;

altezza massima di caduta: 15,8 m;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 30°;

numero e data del decreto d'approvazione;

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74(83).

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione Solas 74(83).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A6520

DECRETO 15 luglio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30», fabbricata dalla ditta Pesbo S.A. di Lejona - Vizcaya (Spagna).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11, della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 44.6 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(92), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le sezioni 4.7 e 4.9 del LSA code (risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996);

Visto il decreto ministeriale n. 195/1996, con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30M» identica al modello «BSL 30»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 28 giugno 1999, della società Intramarine S.a.s., con sede a Trieste in via Cassa di risparmio n. 6, con la quale viene richiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30» fabbricata dalla ditta Pesbo S.A. di Lejona - Vizcaya (Spagna);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 99-DG-4-TA in data 23 giugno 1999, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio a caduta libera completamente chiusa denominata «BSL 30» fabbricata dalla ditta Pesbo S.A. di Lejona - Vizcaya (Spagna) di cui è rappresentante in Italia la società Intramarine S.a.s. sopracitata;

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in

premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello: «BSL 30»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE»;

risoluzione IMO A. 689(17), risoluzione MSC 48 (66) (LSA code);

portata massima: 32 persone;

altezza massima di caduta: 15,8 m;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 30°;

numero e data del decreto d'approvazione;

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74(83).

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione Solas 74(83).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A6521

DELIBERAZIONE 27 maggio 1999.

Determinazione dei criteri generali per la realizzazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1998. (Deliberazione n. 10/99).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito con la legge 24 luglio 1998, n. 245, recante «Misure urgenti per l'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 158 del 1998 convertito dalla legge numero 245/1998 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali oltreché per interventi per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 06301 del 16 dicembre 1998 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 27/98 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi antostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 1998, il 95% dell'importo di lire 114.000.000.000 — stanziato dalla citata legge numero 245/1998 — nonché i residui fondi di lire 7.293.931.560, disponibili sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione, in quanto non impegnati per l'anno di competenza 1998;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta disponibile un importo complessivo di L. 115.593.931.560 dal quale andrà detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in L. 350.000.000;

Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di L. 115.243.931.560, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata somma di L. 350.000.000, preventivata per le spese necessarie e rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo, nonché i criteri e le modalità per la presentazione da parte di questi ultimi delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso;

Considerate la quantità e l'articolazione per fasce di fatturato delle domande presentate per l'analogo intervento operato per il 1997;

Ritenuto che nell'ipotesi di loro invarianza per il 1998, nonché dell'aumento intervenuto dei pedaggi autostradali, occorre comunque procedere ad una ridefinizione delle percentuali di riduzione presumibilmente erogabili per ciascuna fascia;

Considerato, infine, che, nella ridefinizione di tali percentuali, occorrerà tenere conto anche dell'estensione del beneficio alle imprese che non hanno potuto usufruire nell'anno 1998 del sistema di pagamento dei pedaggi a riscossione differita;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Per le tratte autostradali gestite da società che non siano dotate di sistemi di pagamento a riscossione differita, dette società considerano, ai fini delle riduzioni, le fatture intestate ai soggetti aventi titolo e relative a viaggi effettuati sulle tratte sprovviste dei sistemi di pagamento a riscossione differita.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II *bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1997. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione può essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

4. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella:

Milioni di fatturato annuo in pedaggi	% di riduzione
fino a 100	4
oltre 100 e fino a 200	8
oltre 200 e fino a 400	12
oltre 400 e fino a 800	16
oltre 800	20

6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

7. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio, nonché con le società concessionarie delle autostrade sprovviste di detti sistemi. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

8. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1999

Il presidente: DE LIPSIS

99A6577

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999.

Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1998. (Deliberazione n. 15/99).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Visto il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito con la legge 24 luglio 1998, n. 245, recante «Misure urgenti per l'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 158, del 1998, convertito dalla legge n. 245/1998, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, oltreché per interventi per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 06301 del 16 dicembre 1998 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 10/1999, con la quale il Comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai viaggi effettuati nell'anno 1998, nonché determinando le percentuali di riduzioni da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo;

Considerato che nella seduta del 10 giugno 1999 il Comitato centrale ha approvato i contenuti delle convenzioni da stipulare con le società concessionarie che gestiscono sistemi di pagamento differito, nonché con le società concessionarie ove non è operativo alcun sistema di pagamento differito;

Considerato che per la fornitura dei servizi convenzionalmente pattuiti, dovrà essere corrisposto un importo complessivo di L. 200.000.000, IVA inclusa, mentre un ulteriore importo di circa L. 25.000.000, IVA inclusa, sarà necessario per le spese di organizzazione e struttura per assicurare la completa operatività delle disposizioni di cui alla presente delibera;

Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, anziché l'importo di L. 115.243.931.560, indicato nella delibera n. 10/99, l'importo di L. 115.368.931.560, salvo ulteriori importi derivanti dalle eventuali minori spese di organizzazione e struttura;

Vista la precedente delibera n. 13/99 con la quale sono stati:

a) stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso;

b) definite le modalità con le quali il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori procederà all'istruttoria di tali domande, anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società concessionarie delle tratte autostradali;

c) stabiliti i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle società concessionarie ai soggetti aventi titolo;

d) definiti i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio;

Considerato che tale delibera stabilisce al 31 agosto 1999, il termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso;

Considerato che il protrarsi dei tempi tecnici necessari per rendere operative le clausole convenzionali concordate con le società concessionarie delle infrastrutture autostradali, rendono opportuno il differimento di detto termine;

Considerato che la delibera n. 13/99 non è stata ancora fatta oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare integralmente, con la presente delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i contenuti della delibera n. 13/99, ad eccezione del termine del 31 agosto 1999, che viene differito al 30 settembre 1999;

Delibera:

1. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili di cui al punto 3 della delibera n. 10/99, che alla data del primo gennaio 1998, si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, ovvero che a partire dalla medesima data abbiano effettuato transiti su tratte autostradali prive di sistemi di pagamento a riscossione differita, la riduzione del pedaggio è applicata per tutti i transiti contenuti nelle fatture intestate ai suddetti soggetti giuridici ed effettuati a partire dalle ore 0 dello stesso giorno. A tal fine ciascuna impresa o ciascuna cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 30 settembre 1999, pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, una domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato il sistema o i sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui il soggetto richiedente si avvale e il codice o i codici d'identificazione assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette la fattura; qualora una cooperativa, consorzio o società consortile abbia fra i propri associati anche imprese non iscritte all'albo, la stessa, oltre al citato codice di identificazione assegnato al soggetto giuridico intestatario delle fatture, deve anche trasmettere, ove esistente, l'elenco dei sottocodici associati alle sole imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, ad essa aderenti, iscritte all'albo nazionale. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo specifiche tecniche di cui all'allegato 2, alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

2. I soggetti aventi titolo che abbiano effettuato transiti su autostrade prive di sistemi di pagamento a riscossione differita devono indicare altresì nella domanda gli estremi delle fatture loro intestate, riferiti a detti transiti.

3. Nel caso in cui i pedaggi per i quali si richiede la riduzione siano stati fatturati a cooperative, consorzi e società consortili, le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare l'effettuazione delle riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative, ai consorzi o alle società consortili; le predette autorizzazioni non sono richieste qualora dallo statuto della cooperativa, del consorzio o della società consortile si evinca il potere di concludere in nome proprio e per conto delle imprese associate, contratti e convenzioni per l'acquisto di servizi. Le autorizzazioni, qualora dovute, vanno trasmesse al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, unitamente alle domande di riduzione.

4. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del primo gennaio 1998, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data in cui esse hanno utilizzato tale sistema.

5. Le imprese che hanno aderito a forme associate nel corso dell'anno 1998, per poter beneficiare delle riduzioni sui transiti effettuati antecedentemente alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio, od alla società consortile, debbono presentare una distinta domanda a loro nome.

6. Le cooperative, i consorzi e le società consortili debbono altresì allegare alla domanda copia autenticata del proprio statuto dal quale risultino i requisiti indicati al punto 3 della delibera n. 10/99.

7. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia autenticata della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane.

8. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico, per gli aventi titolo, alle società concessionarie i dati necessari per il calcolo delle riduzioni da applicare secondo i criteri di cui alla delibera n. 10/99. Tali dati verranno sottoposti a controllo da parte di ciascuna società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento differito, nonché da parte delle società concessionarie delle tratte ove non sia operativo alcun sistema di pagamento differito, al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo delle riduzioni di cui al successivo punto 12.

9. La riduzione dei pedaggi autostradali si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del primo gennaio 1998, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

10. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 10/99, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 1998 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 1999.

11. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi dei pedaggi autostradali per i veicoli di cui al punto 1 della delibera n. 10/99, sono erogati a ciascuna società concessionaria che gestisce il sistema di pagamento differito, nonché alle società concessionarie delle tratte ove non sia operativo alcun sistema di pagamento a riscossione differita, dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

12. Ai fini di cui al precedente punto 11, ciascuna Società concessionaria invia al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei dati di cui al precedente punto 8, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo delle fatture per le quali è prevista l'applicazione della riduzione. Il rendiconto indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra l'impresa o la cooperativa, il consorzio e la società consortile — alla quale ciascuna fattura è intestata — e la società concessionaria, nonché l'importo al lordo ed al netto della riduzione.

13. Sulla base dell'ammontare complessivo delle riduzioni risultante dai rendiconti inviati, secondo quanto indicato al precedente punto 12, da ciascuna società concessionaria al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, il Comitato stesso provvederà, secondo i criteri fissati al punto 6 della delibera n. 10/99, alla determinazione del coefficiente da applicare alle percentuali di riduzione, per ottenere il valore aggiornato delle percentuali stesse; le eventuali nuove percentuali verranno comunicate dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori a ciascuna società concessionaria, di cui al precedente punto 8, che provvederà ad effettuare il calcolo aggiornato delle riduzioni spettanti ai singoli aventi diritto, producendo, entro quindici giorni, un rendiconto riepilogativo definitivo.

14. Sulla base dei rendiconti riepilogativi definitivi di cui al precedente punto 13, il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvederà ad erogare a ciascuna società concessionaria di cui al precedente punto 8, in unica soluzione, l'importo corrispondente al totale delle riduzioni di competenza.

15. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni.

16. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO 1

Domanda (IN BOLLO) ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui alle Delibere del Comitato Centrale N.10/99 e N. 15/99

Spedire a: Ministero dei Trasporti e della Navigazione
COMITATO CENTRALE per L'ALBO degli AUTOTRASPORTATORI di COSE per CONTO di TERZI
Via G.Caraci 36 - 00157 Roma

Il sottoscritto .... Nato a .... Il ....
Residente in .... Domiciliato..
Nella sua qualita' di .... della impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile
.... chiede di essere ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 1998 di cui la delibera in oggetto.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilita' penali derivanti da falsita' in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Luogo e data .... Il dichiarante ....

La sottoscrizione può essere autenticata laddove venga allegata copia in carta libera di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

☐ (1) IMPRESA ☐ (1) COOPERATIVA/CONSORZIO/SOCIETA' CONSORT. ☐ (1) IMPRESA CON RESID. IN ALTRO PAESE UE

Nr. iscrizione all'Albo (2) ☐☐☐ Nr. Licenza comunitaria (2) ☐

Data iscrizione (*) ☐ Data cessazione (*) ☐

(*) Da compilare nel caso di iscrizione o cessazione dall'Albo nel corso del 1998

CODICI DI FATTURAZIONE (3)

Soc.	CODICE	Soc.	CODICE	Soc.	CODICE
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

Soc. : 1 - Autostrade 2 - ATIVA 3 - SAV 4 -AUTOVIE VENETE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐ STATUTO
☐ AUTORIZ. PER COOP/CONS./SOC.CONS. (4) ☐ NUMERO AUTORIZZAZIONI ALL. (4)
☐ LICENZA COMUNITARIA

LEGENDA E NORME PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del presente modulo dovranno essere obbligatoriamente indicati :

1) Il tipo di impresa (impresa/consorzio/cooperativa/società' consortile)
2) Il numero di iscrizione all'albo o per le imprese con residenza in altro paese UE ,il numero di licenza comunitaria
3) Dovranno essere indicati i codici di fatturazione relativi all'impresa : nel caso i codici di fatturazione siano superiori al numero di campi disponibili compilare ulteriori copie del presente modulo
4) Allegare ,barrando la casella le autorizzazioni delle imprese socie, nel caso previsto dal punto 3) della delibera N. 13/99 indicando anche il numero delle autorizzazioni allegate

ALLEGATO 1/A
Da compilare ed allegare alla domanda da parte di
CONSORZI,COOPERATIVE E SOCIETA' CONSORTILI

(INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI AVENTI DIRITTO AI RIMBORSI)

Numero iscrizione Albo [ ]

- Per i soci iscritti durante il 1998 dovra' essere indicata anche la data di iscrizione
- Per i soci aventi diritto, ma la cui iscrizione all'Albo, sia cessata nel corso del 1998 dovra' essere indicata anche la data di cessazione

N.ro iscrizione all' Albo	Data Iscrizione	Data Cessazione	Soc. (1)	Tipo (2)	Sottocodice (ove esistente)

NORME PER LA COMPILAZIONE

(1) Soc.
1 Autostrade
2 ATIVA
3 SAV
4 Autov. Venete

(2) Tipo
A Conto
B Tessera
C Telepass

Nel caso i sottocodici siano superiori al numero dei campi disponibili e' necessario compilare ulteriori copie del presente modulo

ALLEGATO 1/B

Da compilare ed allegare alla domanda da parte di imprese,cooperative,consorzi e società consortili per la riduzione di pedaggi effettuati su autostrade prive di sistemi di pagamento a riscossione differita

(pedaggi con pagamento differito non automatizzato)

Numero iscrizione all'Albo

Nr. Fattura	Data	Nr. Fattura	Data	Nr. Fattura	Data	Nr. Fattura	Data

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ED ALLEGATI SU SUPPORTO MAGNETICO

LEGENDA E CONTENUTI DEI CAMPI - DOMANDA

Per ogni impresa ,consorzio , cooperativa , società consortile , e quindi per ogni MODULO di domanda, va creato un record con i seguenti campi :

CAMPO	NUMERO CAR.	VALORE
- Flag impresa	1 car. alfanumerico	**(1) obbligatorio**
-Numero di iscrizione all'Albo od il numero di licenza comunitaria	2 car. Prov 7 car. Numero iscriz 1 car. Cin od in alternativa 10 car per licenza comunitaria	**(2) obbligatorio**
- data iscrizione	Data gg/mm/aaaa	**(3)**
- data cessazione	Data gg/mm/aaaa	**(4)**
- Campi (tot 6) con codice Società autostr.	1 car alfanumerico	**(5) obbligatorio almeno uno**
- Codici cliente (tot 6)	9 car numerici	**(6) obbligatorio almeno uno**
- flag per statuto presente	1 car. Alfanumerico	**(7)**
- flag con numero autorizzazioni	1 car. numerico	**(8)**
- flag per presenza modulo per pedaggi senza automazione	1 car. Alfanumerico	**(9)**

Totale caratteri record 90

(1) - FLAG-IMPRESA

TIPO DI IMPRESA ,CARATTERE ALFANUMERICO, VALORI

1 = IMPRESA
2 = CONSORZIO
3 = COOPERATIVA
4 = SOCIETA' CONSORTILE

(2) - Prov-Iscrizione/Numero-Iscrizione/Cin

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri)

(2) - Autoriz-Ue

Campo numerico ,10 caratteri , e' il numero della licenza comunitaria (alternativo al numero di iscrizione all'albo)

(3) – Data-iscriz.

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa si sia iscritta nel corso del 1998 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(4) – Data-cessazione

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa abbia cessato la propria iscrizione nel corso del 1998 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(5) – Cod-società

Indica la società autostradale a cui fa riferimento il successivo codice cliente , con codifica come da modulo domanda.

(6) - Cod-Cliente

Si tratta di un campo numerico di massimo 9 digit ,relativi al codice clienti delle quattro diverse delle societa' autostradali .

I campi (5) e (6) sono presenti 6 volte ed almeno uno deve essere compilato

(7) - Doc-Statuto

Campo alfanumerico con valore "S" se allegato lo statuto ,altrimenti blank

(8) - Doc-Autor

Campo numerico indicante il numero delle autorizzazioni allegate alla domanda per le diverse societa' autostradali

(9) - Doc-Pedag-Nm

Campo alfanumerico indicante la presenza di moduli (o records) relativi alle fatture per il rimborso per pedaggi senza automazione del pagamento differito valido solo per CAS Consorzio Autostrade siciliane

LEGENDA E CONTENUTI DEI CAMPI DEI MODULI ALLEGATI ALLA DOMANDA

Questo moduli sono utilizzati nel caso di domande presentate da consorzi,cooperative,società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso e nel caso di richieste di rimborso per pedaggi non automatizzati..

Per il modulo nel il primo caso (domande presentate da consorzi, cooperative, società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso) ,dovrà essere creato un record contenente le seguenti singole informazioni :

CAMPO	N.CARATTERI	VALORE
Tipo-record	1 car. alfanumerico	**(1) obbligatorio**
Numero iscrizione all'Albo (forma consociativa)	10 car. alfanumerici	**(2) obbligatorio**
Numero iscrizione all'Albo (socio)	10 car. alfanumerici	**(3) obbligatorio**
Data iscrizione alla forma consociativa nel 98	8 car. gg/mm/1998	**(4) obbligatorio**
Data cessazione alla forma consociativa nel 98	8 car.gg/mm/1998	**(4) obbligatorio**
Soc-autostradale	1 car alfanumerico	**(5)**
Tipo-tex	1 car alfanumerico	**(6)**
Sotto-codice cliente Viacard/Telepass	9 car numerici	**(7)**

Totale caratteri record 48

(1) Tipo-Rec

E' = "B"

(2) – Num-iscrizione Albo forma consociativa

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del consorzio/cooperativa/società consortile ,ovvero dell'intestatario della domanda

(3) Num-iscrizione Albo del socio

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del socio.

(4) - Data-Iscrizione

E' la data di iscrizione alla forma consociativa per i soci che si sono iscritti nel 1998 ; in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/anno

(4) - Data-Cessazione

E' la data di cessazione dalla forma consociativa per i soci che sono cessati nel 1998 ; in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/anno

(5) – **Cod-società autostradale**

E' il codice ,come da codifica del modulo, della società autostradale

(6) – **Tipo-tex**

Tipo di pedaggio a pagamento utilizzato , come da codifica esposta nell'allegato

(7) – **Sotto-codice cliente**

Si tratta di un campo numerico di 9 digit ,relativo al sotto-codici cliente , ovvero al sottocodice utilizzato dal socio.
Nel caso sia presente tale campo , è obbligatorio anche indicare i campi Tipo.tex e Cod-società autostr.

LEGENDA E CONTENUTI DEI CAMPI
dell'allegato relativo alla richiesta di rimborso per pedaggi non meccanizzati

Per ogni fattura e relativa data va creato un record comprendente sempre il numero di iscrizione all'Albo od il numero di autorizzazione comunitaria.

CAMPO	N.CARATT.	VALORE
Tipo record	1 alfanumerico	(1)
Numer-iscriz-Albo	10 caratteri alfanumerici	(2)
Numero fattura	10 caratteri alfanumerici	(3)
Data-fattura	8 car. Gg/mm/anno	(4)

Totale lunghezza record 29 caratteri

(1) **- TIPO-REC**

E' in questo caso = "C"

(2) – **Num-iscrizione all'Albo**

E' il numero di iscrizione all'Albo del richiedente il rimborso (di 10 caratteri) ,oppure il numero licenza comunitaria.

(3) - **Numero-Fattura**

Campo di 10 caratteri alfanumerico con gli estremi di numero fattura

(4) - **Data-Fattura**

Data sotto forma di gg/mm/aaaa

TIPOLOGIA DI SUPPORTI MAGNETICI DA UTILIZZARE

- DISKETTE 3,5 " 1,44 MB
- IOMEGA ZIP 100 MB

FORMATI DEI DATI AMMESSI

1) *.DBF
2) *.DB
3) *.XLS
4) *.1-2-3
5) *.TXT lunghezza fissa

99A6601

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999.

Programma di destinazione dei fondi posti a disposizione del comitato centrale dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40. (Deliberazione n. 16/99).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale è stato istituito presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e registrata dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269, in data 6 giugno 1996;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con il quale è stato, tra l'altro, assegnato al comitato centrale l'importo di L. 140.000.000.000, da utilizzare entro l'anno 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998, convertito nella legge n. 40/1999, che impone al Ministro dei trasporti e della navigazione di dettare direttive al comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate dallo stesso articolo;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308/CTAG del 26 marzo 1999 con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

A.1) il comitato centrale utilizzerà una quota non inferiore al 90 per cento delle risorse ad esso assegnate con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, per misure volte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose;

2) il comitato centrate potrà aggiungere alle suindicate risorse eventuali altre risorse nella propria disponibilità non altrimenti impegnate;

3) il comitato centrale per i fini di cui ai precedenti punti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni per la gestione delle tratte autostradali;

4) il comitato centrale, con propria deliberazione stabilirà l'entità percentuale delle misure da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

B. il comitato centrale utilizzerà le rimanenti risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per lire 126 miliardi ai fini della realizzazione di interventi tesi a favorire l'utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese di autotrasporto;

Considerato che, tali interventi possono essere realizzati attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori di dette infrastrutture, tenendo conto dell'esperienza derivante da precedenti interventi legislativi in materia;

Tenuto conto che il comitato centrale ha, in tal senso, già avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sarà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione - capitolo n. 1595 «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di L. 14.000.000.000 deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi individuati dal comitato centrale e volti ad incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale;

Ritenuto che una serie di interventi rientranti in tale ambito, possa essere prioritariamente individuata nella realizzazione di misure finalizzate a decongestionare dal traffico pesante alcune parti di territorio e località nelle quali, nel periodo estivo, si assomma a tale traffico anche quello assai intenso di natura turistica, provocando, tra l'altro, gravi danni per l'ambiente;

Visti gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei lavori pubblici e gli enti interessati per il trasferimento obbligatorio, per l'anno 1999, del traffico pesante dalle ss 1 e ss 206 sulla A 12 e dalla ss 16 sulla A 14;

Ritenuto che i fondi a disposizione possano essere utilizzati per il totale ristoro della parte di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto che sono obbligate ad utilizzare le infrastrutture autostradali sulle tratte indicate nei predetti accordi di programma;

Ritenuto, altresì, che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione dei suddetti rimborsi a favore delle imprese di autotrasporto obbligate all'utilizzo delle infrastrutture autostradali, come sopra indicate, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi che verranno individuati dal comitato centrale per incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999;

Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate con il decreto-legge n. 451/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/1999, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1595 «Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

1. Di utilizzare una quota corrispondente al 90% dell'importo di L. 140.000.000.000, di cui alla legge n. 40/1999, per realizzare rimborsi dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999, a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali;

2. Di utilizzare il residuo importo di lire 14.000.000.000, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione degli interventi che verranno individuati dal comitato centrale al fine di favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta;

3. Di utilizzare prioritariamente — attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori delle infrastrutture autostradali — parte dei fondi di cui al precedente punto 2, e per le finalità in esso indicate, per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali, di cui agli accordi di programma sottoscritti dal Ministero dei lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 1999, del traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A 12 e dalla s.s. 16 sulla A 14;

4. Di utilizzare per le finalità di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Con successive delibere, da adottarsi entro il 31 ottobre 1999, il comitato centrale provvederà a rendere noti criteri, termini e modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

6. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: DE LIPSIS

99A6578

DELIBERAZIONE 22 luglio 1999.

Determinazione dei criteri generali per la realizzazione delle riduzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1999 e determinazione delle percentuali di sconto in relazione alle fasce di fatturato. (Deliberazione n. 17/99).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con la legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito nella legge numero 40/1999 che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 16/99 con la quale il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 1999, il 90% dell'importo di lire 140.000.000.000 stanziato dalla citata legge n. 40/1999, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 16/99;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti attualmente risulta disponibile un importo complessivo di L. 126.000.000.000, dal quale andrà detratto l'importo che il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in L. 250.000.000;

Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di L. 125.750.000.000, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata somma di L. 250.000.000, preventivata per le spese necessarie e rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerate la quantità e l'articolazione per fasce di fatturato delle domande presentate per l'analogo intervento operato per il 1997;

Considerato che — ipotizzata la loro invarianza per il 1998 e tenuto conto dell'intervenuto aumento dei pedaggi autostradali — il comitato centrale ha, con delibera 10/99, proceduto ad una ridefinizione delle percentuali di riduzione erogabili per ciascuna fascia per i pedaggi effettuati nell'anno 1998;

Ritenuto che i medesimi criteri possono essere mantenuti anche per la definizione delle percentuali di riduzioni erogabili per i pedaggi effettuati nel 1999;

Considerato, infine, che, nella ridefinizione di tali percentuali, non occorrerà più tenere conto dell'estensione del beneficio alle imprese che non hanno potuto usufruire nell'anno 1998 del sistema di pagamento dei pedaggi a riscossione differita, posto che tutte le infrastrutture autostradali saranno dotate di tale sistema per l'anno 1999;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 1999, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II *bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1998. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione può essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

4. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella:

Milioni di fatturato annuo in pedaggi	% di riduzione
fino a 100	4
oltre 100 e fino a 200	8
oltre 200 e fino a 400	12
oltre 400 e fino a 800	16
oltre 800	20

6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

7. Il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

8. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: DE LIPSIS

99A6579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 28 luglio 1999.

Modifica dell'art. 49 del regolamento interno del Consiglio superiore dalla magistratura - con la sostituzione dei commi 3 e 4 e l'aggiunta del comma 10 - nonché dell'art. 45 dello stesso regolamento - con la sostituzione dei commi 4 e 5 e l'aggiunta del comma 7.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Viste le delibere in data 12 maggio e 23 giugno 1999 con le quali il Consiglio superiore della magistratura ha rispettivamente:

a) sostituito i commi 3 e 4 dell'art. 49 del regolamento interno ed aggiunto il comma 10 allo stesso articolo;

b) sostituito i commi 4 e 5 dell'art. 45 del predetto regolamento ed aggiunto al medesimo articolo il comma 7;

Decreta:

I commi 4 e 5 dell'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti:

«4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma, è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B".

Nella "sezione A" sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:

a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;

b) proposte della Seconda commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;

c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;

d) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

e) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;

f) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto;

g) proposte della Settima commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimamente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o non luogo a provvedere, nonché quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

h) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia;

i) proposte della Nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, al tirocinio degli uditori giudiziari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;

l) proposte della Decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

Nella "sezione B" è inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimità e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti dellarelativa commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.

5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame».

All'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura è aggiunto il seguente comma:

«7. L'ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione».

I commi 3 e 4 dell'art. 49 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi ed il numero degli interventi.

4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore, il quale ha a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare».

All'art. 49 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura è aggiunto il seguente comma:

«10. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo».

Roma, 28 luglio 1999

CIAMPI

PRATIS, *Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura*

99A6580

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti territoriali. (Deliberazione n. 77/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti disposizioni, tra l'altro, in materia di patti territoriali;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi, finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata;

Vista la propria delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, con la quale, in attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, si è provveduto ad estendere all'agricoltura e alla pesca gli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visti i punti 3 e 6 della propria delibera n. 11 in data 19 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999 relativi rispettivamente, all'assegnazione delle risorse per il finanziamento di patti territoriali inclusi nel bando con scadenza 10 aprile 1999, lire 750 miliardi (387.342.674,32 euro) per le aree dell'obiettivo 1 e lire 239,6 miliardi (123.743.073,02 euro) per le aree del Centro-Nord ed all'individuazione di una residua disponibilità di lire 685,1 miliardi (353.824.621,57 euro) da destinare ad un ulteriore bando limitato alle aree obiettivo 1;

Considerato che in data 31 maggio 1999 è stata definita la graduatoria relativa al bando di cui alla richiamata delibera CIPE n. 11 del 19 febbraio 1999;

Considerato che la graduatoria di cui sopra ha evidenziato, per i patti delle aree obiettivo 1, a fronte di una disponibilità di lire 750 miliardi (387.342.674,32

euro), richieste di finanziamento pari a lire 529,625 miliardi (273.528.485,18 euro), con una residua disponibilità pari a lire 220,375 miliardi (113.814.189,14 euro);

Considerato che detta graduatoria per i patti delle aree depresse del Centro-Nord ha evidenziato, a fronte di una disponibilità pari a lire 239,6 miliardi (123.743.073,02 euro), richieste di finanziamenti pari a lire 436,837 miliardi (225.607.482,43 euro), con una carenza di finanziamento pari a lire 197,237 miliardi (101.864.409,41 euro);

Considerato che le opere infrastrutturali previste nei predetti patti ricadenti nelle regioni del Centro-Nord, comportano un onere complessivo pari a lire 151,120 miliardi (78.046.966,59 euro) e che le regioni interessate, in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 maggio 1999, hanno dichiarato la propria disponibilità a provvedere alla copertura del predetto onere e che specifici impegni sono stati assunti al riguardo in sede di incontri tra i soggetti responsabili e le regioni nelle quali ricadono i patti;

Valutato in lire 46,117 miliardi (23.817.442,82 euro) il residuo importo necessario per assicurare il finanziamento di tutti i patti del Centro-Nord utilmente inseriti nella graduatoria conclusasi il 31 maggio 1999;

Tenuto conto che, al netto delle predette somme utilizzate per il bando concluso il 31 maggio 1999, residua un importo complessivo di lire 859,358 miliardi (443.821.367,89 euro) da destinare ad un prossimo bando per le sole aree dell'obiettivo 1;

Ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito del prossimo bando, una specifica riserva per i settori turismo, agricoltura e pesca che consenta di attivare patti specializzati nei predetti settori nelle forme più diffiise possibile sul territorio;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulla residua disponibilità di lire 220,375 miliardi (113.814.189,14 euro) indicata in premessa, l'importo di lire 46,117 miliardi (23.817.442,82 euro) è finalizzato a garantire la copertura di tutti i patti del Centro-Nord utilmente inseriti nella graduatoria conclusasi il 31 maggio 1999, tale importo costituisce anticipazione delle future quote da destinarsi al finanziamento dei patti localizzati nelle stesse aree.

2. Il soggetto responsabile dei patti di cui al precedente punto 1 è autorizzato al riutilizzo, nei limiti degli importi destinati a ciascun patto, delle risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche, economie conseguite in sede di attuazione dei medesimi patti territoriali, secondo le procedure di cui al punto 2.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997.

3. Il restante importo di 174,258 miliardi di lire (89.996.746,32 euro), incrementato della disponibilità di lire 685,1 miliardi (353.824.621,57 euro) di cui al punto 6 della delibera CIPE n. 11 del 19 febbraio 1999, per un totale di 859,358 miliardi di lire (443.821.367,89 euro), è assegnato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e finalizzato ad un nuovo bando per il finanziamento dei patti territoriali localizzati esclusivamente nelle aree obiettivo 1.

4. Possono partecipare al predetto bando i patti territoriali la cui istruttoria bancaria perverrà al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 10 ottobre 1999; la graduatoria verrà definita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il successivo 30 novembre.

5. Sulla predetta somma di lire 859,358 miliardi (443.821.367,89 euro) un importo fino ad un massimo di 350 miliardi di lire (180.759.914,68 euro) è riservato ai patti specializzati nei settori turismo, agricoltura e pesca, fermo restando quanto disposto al punto 4 della citata delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998 per gli interventi relativi ai settori agricoltura e pesca.

6. Ciascuno dei patti territoriali specializzati di cui al precedente punto 5 può utilizzare, a valere sulle risorse di cui allo stesso punto, l'importo massimo di 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 27

99A6590

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Attività della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari. (Deliberazione n. 87/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, tra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero

ed in particolare l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto inoltre l'art. 20, comma 1, lettera *d),* del predetto decreto legislativo n. 143/1998, in conformità del quale le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. in imprese e società all'estero non possono superare di norma il 25% del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione;

Visto il successivo periodo dell'art. 20, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che con delibera di questo Comitato — adottata su proposta del Ministro del commercio estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — sono stabilite:

a) le ipotesi in cui il limite del 25% della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente il 2 giugno 1999, con la quale sono state approvate le deroghe ai limiti ordinari all'attività della Simest S.p.a.;

Su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Con riferimento alla lettera *a)* dell'art. 20, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 143/1998 citato in premessa:

il limite del 25% della partecipazione di Simest S.p.a. al capitale o fondo sociale dell'impresa può essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della Simest S.p.a. stessa, nei seguenti casi:

1) al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane — identificate secondo i parametri comunitari — entro il limite massimo di 500 milioni per singola partecipazione;

2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per l'Italia, la cui lista viene elaborata periodicamente di comune intesa dai Ministeri partecipanti alla commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero (V commissione CIPE);

3) al fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi. La Simest S.p.a. può acquistare congiuntamente alle imprese italiane interessate partecipazioni di minoranza anche eccedenti il limite del 25% del capitale sociale di imprese estere in via di privatizzazione. Tale deroga alla operatività ordinaria ha valore esclusivamente transitorio, con il vincolo per Simest S.p.a. di dismettere, appena i tempi tecnici dell'operazione lo renderanno possibile, e comunque prima del termine ordinario di otto anni, l'eccedenza di partecipazione rispetto al limite ordinario del 25% del capitale o fondo sociale dell'impresa partecipata.

Con riferimento alla lettera *b):*

il termine ordinario di cessione delle partecipazioni acquisite da Simest S.p.a. può essere prorogato:

1) nei casi di intervento di istituzioni finanziarie sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB, ecc.) a favore di società estere partecipate da imprese italiane. In tali circostanze il periodo di partecipazione di Simest S.p.a. è, di norma, coerente con quello delle suddette istituzioni finanziarie;

2) nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali all'estero promossi e/o partecipati da aziende italiane o da consorzi da queste costituiti. In tali casi la partecipazione di Simest S.p.a. dovrà comunque essere ceduta al raggiungimento degli obiettivi cui il progetto è finalizzato e, comunque, non potrà eccedere il termine di dodici anni;

3) nei casi di intervento di Simest S.p.a. in società estere che realizzino opere infrastrutturali di

carattere strategico ed i cui termini di avviamento richiedano una durata di partecipazione di Simest S.p.a. più lunga di quella ordinaria; in ogni caso le partecipazioni in oggetto non potranno eccedere il termine di quindici anni.

Con riferimento alla lettera *c)*:

1) non si applica il limite massimo ordinario di partecipazione qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, quali regioni, provincie, ed enti territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva non potrà eccedere il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero.

Resta fermo comunque il limite massimo del 25% per le partecipazioni di Simest S.p.a. a società strumentali per la gestione dei fondi stessi;

2) non si applicano l'obbligo di cessione ed il vincolo di durata qualora Simest S.p.a. partecipi a società italiane ed estere per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo n. 143/1998, utilizzando a tale scopo quota parte di mezzi propri, che comunque non potrà eccedere complessivamente il 15% del capitale sociale. La dismissione delle partecipazioni di Simest S.p.a. nelle società di cui sopra avrà luogo in relazione alla tipologia strutturale delle partecipazioni stesse, o al raggiungimento delle finalità cui l'acquisizione delle partecipazioni era stata preordinata, oppure appena le condizioni operative lo renderanno opportuno.

Con riferimento alla lettera *d)*:

Simest S.p.a. è autorizzata a partecipare — nei limiti ordinari previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 100/1990 — ad aumenti di capitale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero, nei seguenti casi:

1) quando l'aumento di capitale è destinato a capitalizzazione di società di scopo per la partecipazione a gare internazionali finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di società estere;

2) nel caso di aumenti del capitale sociale, effettuati da piccole e medie imprese di diritto italiano esclusivamente appartenenti alla categoria delle PMI secondo quanto stabilito dai parametri comunitari, che siano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero. La V commissione permanente del CIPE ha facoltà, sulla base di rapporti quadrimestrali inviati da Simest S.p.a. al Ministero del commercio con l'estero, di confermare o modificare gli indirizzi che determinano le priorità di investimento per settori, aree geografiche o tipologia di azienda.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 50

99A6592

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli interessi corrisposto dalla Simest S.p.a., ai sensi del decreto legislativo n. 143/1998. (Deliberazione n. 90/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 con il quale è stato previsto che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli interessi, corrisposto dalla Simest S.p.a., sono stabilite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto, altresì, l'art. 19, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 143/1998 riguardante le disposizioni transitorie che, sino all'emanazione del decreto ministeriale indicato al citato art. 14, rimanda all'applicazione delle norme attuative vigenti, già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 4, dell'art. 19, comma 2 e deIl'art. 24 della legge n. 227/1977, nonché della legge n. 78/1987;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste daIl'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera adotta dalla V commissione permanente il 2 giugno 1999, concernente le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli interessi corrisposto dalla Simest S.p.a.;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

1. La Simest S.p.a., in attesa dell'emanazione del provvedimento di attuazione del decreto legislativo n. 143/1998, continua ad applicare la disciplina adottata dal precedente gestore per la concessione del contributo agli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione, ai sensi della legge n. 227/1977, sulla base delle disposizioni a suo tempo impartite dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La struttura di supporto alla V commissione CIPE è incaricata di porre allo studio il documento allegato, elaborato dalla Simest S.p.a., ed ogni altra misura idonea a migliorare l'efficacia a favore delle PMI degli schemi assicurativi e degli strumenti di agevolazione finanziaria, in vista della presentazione di una proposta complessiva alla prossima riunione della V commissione CIPE.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 52

99A6593

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2000 fondo contributi interessi legge n. 295/1973 e fondo rotativo legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 91/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 6, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295, recante aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale;

Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, parametro 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto inoltre l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 che prevede l'approvazione da parte del CIPE, entro il 30 giugno di ciascun anno, del piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo;

Visti, altresì, gli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 143/1998 ed in particolare le due convenzioni stipulate dal Ministero del commercio con l'estero con la Simest S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227; alla legge 24 aprile 1990, n. 100; all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317; al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ed alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto

legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettera *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Tenuto conto che l'art. 3 delle suddette convenzioni attribuisce alla Simest S.p.a., nell'ambito dell'attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto altresì che il comitato agevolazioni operante presso la Simest, nelle riunioni del 4 e 25 maggio 1999, ha approvato il piano previsionale relativo all'anno 2000 per i Fondi di cui alle predette leggi n. 295/1973 e n. 394/1981;

Considerato, in particolare, che le previsioni circa il volume di attività derivante dall'applicazione della legge n. 100/1990, dell'art. 14 della legge n. 317/1991 e della legge n. 227/1977 non hanno fatto emergere la necessità di stanziamenti aggiuntivi per l'anno 2000, a condizione che siano confermati gli attuali appostamenti ed impegni di reintegrazione delle disponibilità del Fondo;

Considerata la necessità di integrare il Fondo *ex lege* n. 394/1981 per un importo di lire 150 miliardi, al fine di fronteggiare l'incremento degli interventi di sostegno finanziario ed assicurativo, specificamente della garanzia integrativa e sussidiaria in favore delle PMI, nonché per assicurare un'adeguata operatività ai nuovi strumenti di finanziamento, a tasso agevolato, degli studi di fattibilità e dei programmi di assistenza tecnica, volti ad accrescere la competitività delle imprese anche nelle fasi precedenti e successive all'effettiva vendita o fornitura di merce o servizi;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente il 2 giugno 1999, con la quale è stato approvato il piano pluriennale dei fabbisogni finanziari per il 2000 dei Fondi previsti dalle predette leggi n. 295/1973 e n. 394/1981;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Delibera:

Art. 1.

Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2000 del Fondo contributo agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 è approvato così come indicato nel documento allegato (n. 1), da cui risulta che non sono necessari nuovo stanziamenti, a condizione che siano confermate le assegnazioni precedentemente disposte, compresi i residui passivi, ed i crediti derivanti dall'anticipazione di 675 miliardi per le agevolazioni all'interno.

Art. 2.

Nel quadro della razionalizzazione della spesa di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 è inoltre approvato il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2000 del Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394/1981, così come indicato nel documento allegato (n. 2), dal quale emerge la necessità di integrare il Fondo dii 150 miliardi di lire mediante specifico appostamento nella legge finanziaria.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 24

99A6594

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 21 luglio 1999.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati. (Deliberazione n. 12070).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998;

Preso atto delle segnalazioni aventi ad oggetto gli scambi organizzati previsti dall'art. 78 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pervenute alla data del 30 giugno 1999;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Milano, 21 luglio 1999

p. *Il presidente:* CARDIA

ALLEGATO

	TITOLI DI STATO	OBBLIGAZ. EMITT. VARI	AZIONI	OBBLIGAZIONI PROPRIE	AZIONI PROPRIE
BANCA AGRICOLA DI CEREA	X	X		X	
BANCA AGRICOLA MANTOVANA	X	X		X	
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	X	X		X	X
BANCA ALPI MARITTIME	X	X		X	
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	X	X		X	X
BANCA APULIA	X	X		X	
BANCA ARDITI GALATI	X	X		X	
BANCA BOVIO CALDERARI	X			X	
BANCA CARIGE-CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA	X	X		X	
BANCA CARIME	X	X		X	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI	X	X		X	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CANTU'	X	X		X	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	X	X		X	
BANCA CREDITO POPOLARE DI SIRACUSA	X	X		X	
BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO	X	X		X	X
BANCA CRT-CASSA RISPARMIO DI TORINO	X	X		X	
BANCA DEL MONTE DI LUCCA	X	X		X	
BANCA DEL FUCINO	X	XQ			
BANCA DEL GARDA	X	X	X		
BANCA DEL MONTE DI FOGGIA	X				
BANCA DEL MONTE DI PARMA	X	X		X	X
BANCA DEL PIEMONTE	X	X			
BANCA DEL SALENTO		X	X	X	X
BANCA DELLA VALLE D'AOSTA	X	X		X	
BANCA DELLE MARCHE	X	X		X	X
BANCA DI BOLOGNA	X	X		X	
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VALMARECCHIA	X	X		X	
BANCA DI FORLI	X	X		X	
BANCA DI GENOVA E S. GIORGIO	X	X		X	
BANCA DI IMOLA	X	X		X	
BANCA DI LEGNANO	X	X		X	
BANCA DI PALERMO	X			X	
BANCA DI PIACENZA	X	X		X	X
BANCA DI ROMA	X	X		X	
BANCA DI ROMAGNA	X	X		X	X
BANCA DI SASSARI				X	
BANCA DI VALLE CAMONICA	X	X		X	
BANCA FIDEURAM		X		X	
BANCA MERCANTILE ITALIANA	X	X		X	
BANCA POPOLARE PIVA				X	
BANCA POPOLARE S. ANGELO	X	XQ			X
BANCA POPOLARE VICENTINA					
BANCA POPOLARE ANDRIESE	X	X		X	X
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DAUNA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DEL CIVIDALE	X	X			X
BANCA POPOLARE DEL LAZIO	X	XQ			X
BANCA POPOLARE DEL MATERANO	X	X		X	
BANCA POPOLARE DEL TRENTINO	X	X		X	X
BANCA POPOLARE DELLA MARSICA	X	X			

	TITOLI DI STATO	OBBLIGAZ. EMITT. VARI	AZIONI	OBBLIGAZIONI PROPRIE	AZIONI PROPRIE
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	X	X		X	
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI FONDI	X				X
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI ABBIATEGRASSO	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI ANCONA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI APRILIA					X
BANCA POPOLARE DI ASOLO				X	
BANCA POPOLARE DI AUGUSTA	X	X		X	X
BANCA POPOLARE DI BARI	X	X			X
BANCA POPOLARE DI BERGAMO	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI BRONTE	X	X		X	X
BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI CORTONA					X
BANCA POPOLARE DI CREMONA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI CROTONE	X	X			
BANCA POPOLARE DI INTRA	X			X	
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI LODI	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI LUINO E VARESE	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	X	X		X	X
BANCA POPOLARE DI MILANO	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI NAPOLI	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI NOVARA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	X	X		X	X
BANCA POPOLARE DI RAVENNA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI SALERNO	X	X			
BANCA POPOLARE DI SPOLETO	X	X		X	X
BANCA POPOLARE DI S. FELICE SUL PANARO					X
BANCA POPOLARE DI S.VENERA	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI TODI	X	X		X	
BANCA POPOLARE DI VALCONCA	X	X			X
BANCA POPOLARE DI VERONA	X	X		X	
BANCA POPOLARE FRIULADRIA	X	X		X	
BANCA POPOLARE JONICA	X	X		X	
BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X		X	X
BANCA POPOLARE UDINESE	X	X		X	
BANCA REGIONALE EUROPEA	X	X		X	X
BANCA SELLA	X			X	
BANCA TOSCANA	X	X		X	
BANCA TRENTO E BOLZANO	X	X			
BANCAGRICOLA	X	X			
BANCO AMBROSIANO VENETO	X	X		X	
BANCO DESIO	X	X		X	
BANCO DI BRESCIA	X	X		X	
BANCO DI NAPOLI	X	X		X	
BANCO DI SARDEGNA				X	
BANCO DI SICILIA	X	X		X	
BIVERBANCA	X	X		X	

	TITOLI DI STATO	OBBLIGAZ. EMITT. VARI	AZIONI	OBBLIGAZIONI PROPRIE	AZIONI PROPRIE
BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	X	X		X	
CARIFERMO-CASSA RISPARMIO DI FERMO	X	X		X	
CARIPLO-CASSA RISPARMIO PROVINCIE LOMBARDE	X	X		X	
CARIPRATO-CASSA RISPARMIO DI PRATO	X	X		X	
CARIVERONA-CASSA RISPARMIO VERONA	X	X			
CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO	X	XQ			
CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI LORETO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI SAVONA	X	X			
CASSA RISPARMIO DI VENEZIA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI VITERBO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI ASTI		X		X	X
CASSA RISPARMIO DI BOLZANO	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI BRA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI CARPI	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI CENTO	X	X			X
CASSA RISPARMIO DI CESENA	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI CITTA DI CASTELLO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	X			X	
CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI FANO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI FERRARA	X	X			X
CASSA RISPARMIO DI FIRENZE	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI FOLIGNO	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI FORLI	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI FOSSANO	X	X			
CASSA RISPARMIO DI GORIZIA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI IMOLA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI LUCCA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI MIRANDOLA	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI ORVIETO	X			X	
CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	X	X			
CASSA RISPARMIO DI PISA	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	X			X	
CASSA RISPARMIO DI RAVENNA	X	X			
CASSA RISPARMIO DI RIETI	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI RIMINI	X	X		X	X
CASSA RISPARMIO DI SALUZZO	X	X			
CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO	X	X			
CASSA RISPARMIO DI SPOLETO		X			
CASSA RISPARMIO DI S. MINIATO	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI		X		X	
CASSA RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		X		X	X
CASSA RISPARMIO DI TRIESTE				X	X
CASSA RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA	X	X		X	
CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA	X	X			

	TITOLI DI STATO	OBBLIGAZ. EMITT. VARI	AZIONI	OBBLIGAZIONI PROPRIE	AZIONI PROPRIE
CASSAMARCA	X	XQ			
CATTOLICA ASSICURAZIONI					X
CITIBANK					solo CW
COOPERBANCA	X	X		X	
CREDITO ARTIGIANO	X	X		X	
CREDITO BERGAMASCO	X	X		X	
CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE	X	X		X	
CREDITO EMILIANO	X	XQ		X	
CREDITO VALTELLINESE	X	X		X	
EFIBANCA				XQ	
FINREME	X	X			
ICCREA-ISTITUTO CASSE RURALI E ARTIGIANE		X		X	
ILOTTE FRANCO			X		
IMI - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO		X			
MEDIOCREDITO LOMBARDO				X	
MONTE PASCHI SIENA	X	X	X	X	
ROLO BANCA 1473	X	X			
ROMAGNA EST - CREDITO COOPERATIVO	X	X		X	
SAN PAOLO - IMI		X		X	
UNIBANCA	X	X		X	X
UNICREDITO ITALIANO	X	X			
UNIPOL BANCA		XQ		X	

(X) Strumenti oggetto di operatività nell'ambito di SSO
(Q) Operatività anche su titoli quotati su mercati regolamentati
(CW) Operatività su "covered warrant"

99A6602

DELIBERAZIONE 21 luglio 1999.

Rinvio della decorrenza degli obblighi indicati ai punti 3 e 5 della comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998 e sospensione dell'efficacia degli obblighi indicati al punto 5 della medesima comunicazione relativi agli scambi organizzati di titoli di Stato, di altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e di pronti contro termine. (Deliberazione n. 12071).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 78 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il regolamento in materia di mercati adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;

Vista la propria comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998;

Considerata l'opportunità di rinviare la decorrenza degli obblighi indicati rispettivamente ai punti 3 e 5 della citata comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998;

Considerata l'opportunità di un ulteriore approfondimento circa i modi e i termini dell'informazione al pubblico sui prezzi e le quantità scambiate relativi ai titoli di Stato e agli altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati in quanto tali informazioni sono già oggetto di diffusione al pubblico in virtù della quotazione e, limitatamente agli strumenti finanziari quotati per i quali vige l'obbligo di concentrazione, di obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *b)* del testo unico e degli articoli 11 e 12 del regolamento in materia di mercati adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;

Delibera:

La decorrenza degli obblighi indicati ai punti 3 e 5 della citata comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998 è rinviata al 1° ottobre 1999.

Per gli scambi organizzati di titoli di Stato, di altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati nonché di pronti contro termine è sospesa l'efficacia degli obblighi indicati al punto 5 della comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998 citata in premessa.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Milano, 21 luglio 1999

p. *Il presidente:* CARDIA

99A6603

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1999.

Autorizzazione dell'Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1239).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale del 28 agosto 1991, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui alla tabella *A)*, dell'allegato I, al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e il decreto ministeriale del 23 febbraio 1993, di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo VI di cui alla citata tabella *A)*, rilasciati all'Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Sicilia n. 169;

Vista l'istanza presentata dall'Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a. in data 11 giugno 1998, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III, di cui alla tabella *A)*, dell'allegato I, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 luglio 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dall'Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

L'Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, via Sicilia n. 169, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)*, dell'allegato I, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A6522

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1999.

Trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Compagnia di Genova S.p.a., in Milano, alla Dival Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1242).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista le legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia di Genova S.p.a., con sede in Milano, ed alla Dival Vita S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi di estensione ad altri rami;

Viste le istanze, e la relativa documentazione allegata, presentate in data 29 aprile 1999, con le quali le società hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Compagnia di Genova S.p.a. alla Dival Vita S.p.a.;

Vista la delibera in data 22 aprile 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della Dival Vita S.p.a. ha approvato l'acquisizione parziale del portafoglio assicurativo, limitatamente al ramo infortuni, della Compagnia di Genova S.p.a.;

Vista la delibera in data 26 aprile 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della Compagnia di Genova S.p.a. ha approvato il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo alla Dival Vita S.p.a.;

Visto il contratto preliminare di cessione sottoscritto in data 27 aprile 1999 dai rappresentanti della Compagnia di Genova S.p.a. e della Dival Vita S.p.a.;

Accertato che la società cessionaria Dival Vita S.p.a. è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo infortuni inerente il portafoglio oggetto del trasferimento e dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta, tenuto conto del trasferimento;

Rilevato che l'operazione di trasferimento in esame soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 luglio 1999 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società Compagnia di Genova S.p.a. e Dival Vita S.p.a.;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Compagnia di Genova S.p.a., con sede in Milano, alla Dival Vita S.p.a., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A6595

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 16 luglio 1999.

PIC Interreg II C - Assetto del territorio e lotta contro la siccità. Intervento denominato «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi». Richiesta di deroga. (Ordinanza n. 147).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Atteso che il Ministero dei lavori pubblici con nota prot. n. 449 del 25 febbraio 1999 ha comunicato che a seguito del mancato avvio di alcuni interventi compresi nel programma operativo Interreg II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità» ha invitato il commissario governativo a formulare una proposta aggiuntiva all'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» che possa essere oggetto di impegni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 1999;

Atteso che con nota prot. n. 222 del 17 marzo 1999, il commissario governativo ha proposto quale integrazione dell'intervento suddetto, l'intervento denominato «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi»;

Vista la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot. n. 6939 del 13 luglio 1999, con le quali vengono formulate, relativamente all'attuazione dell'intervento «Interconnessione fra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi» le seguenti richieste:

a) derogare, al fine di procedere direttamente alla progettazione definitiva saltando la fase del progetto preliminare e accelerare la fase di redazione della progettazione, di cui al disposto dell'art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) derogare, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, o riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Ciò in considerazione del fatto che i tempi disponibili per la progettazione, essendo notevolmente ridotti in relazione alla necessità di portare a compimento, nel più breve tempo possibile l'intervento di che trattasi, non consentono di sviluppare i dettagli esecutivi;

c) autorizzare, al fine di accellerare al massimo le procedure di gara, a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17, della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e del registro imprese al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel «Programma Interreg II C - Assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate;

Ordina con decorrenza immediata:

L'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, alla attuazione dell'intervento «Interconnessione tra il Ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il muovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.

Cagliari, 16 luglio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A6523

ORDINANZA 16 luglio 1999.

Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; previsione di interventi urgenti; interventi inseriti nel PIC Interreg II C e di interventi con finanziamento Cassa depositi e prestiti. Sesto stralcio operativo. Individuazione enti realizzatori ed enti attuatori. (Ordinanza n. 148).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/1995;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare, sotto il profilo tecnico-scientifico, il commissario delegato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 con le quali sono stati resi esecutivi i primi cinque stralci del programma commissariale;

Atteso che il Ministero dei lavori pubblici con nota prot. n. 449/99 del 25 febbraio 1999, ha comunicato che a seguito del mancato avvio di alcuni interventi

compresi nel programma operativo Interreg II C - «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità», e in agenda una riprogrammazione delle disponibilità finanziare ed ha invitato il Commissario Governativo, titolare dell'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» di cui al programma comunitario in argomento a formulare una proposta aggiuntiva, anche integrativa di quella esistente, che possa essere oggetto di impegni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 1999;

Atteso che con nota prot. n. 222/E.I. del 17 marzo 1999, il commissario governativo ha proposto, quale integrazione dell'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» l'intervento denominato «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso che il Ministero dei lavori pubblici con nota prot. n. 1472/99 del 4 maggio 1999, ha comunicato l'avvenuta assegnazione di risorse aggiuntive al sopracitato programma operativo Interreg II C - «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità» che hanno creato le condizioni per una riprogrammazione delle disponibilità finanziare ed ha altresì invitato il Commissario Governativo, a formulare una ulteriore proposta integrativa, che possa essere oggetto di impegni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 1999;

Atteso che con nota prot. n. 396/E.I. del 25 maggio 1999, il commissario ha proposto l'inserimento, in relazione all'estrema necessità di garantire l'approvvigionamento idropotabile delle zone interessate, dei seguenti interventi:

«Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì - Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino»;

«Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che il Comitato di sorveglianza del suddetto programma comunitario Interreg II C, riunitosi a Taormina in data 2 giugno 1999, ha accolto la proposta di includere nel programma i sopra menzionati interventi con la precisa indicazione che, in riferimento agli stessi, venga data garanzia di rapida attuazione;

Atteso che i fondi per la realizzazione dei suddetti interventi verranno corrisposti al commissario governativo con accredito sulla contabilità speciale n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia intestata a «Presidente giunta regionale-emergenza idrica»;

Atteso che l'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» e l'intervento «Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino» sono già ricompresi nel programma di opere commissariali, quarto stralcio operativo, con finanziamento a valere su mutuo Cassa depositi e prestiti, per un importo complessivo di L. 5.800.000.000;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con D.A./LL.PP. n. 944 del 23 novembre 1998, ha delegato al Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai la realizzazione degli interventi «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» e «Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino», disponendo l'impegno sul cap. 08173-00 del bilancio regionale esercizio 1998, dell'importo complessivo di L. 5.800.000.000 ed autorizzando l'erogazione, ai sensi della legge regionale n. 24/87, e successive modifiche ed integrazioni, a favore del Consorzio in parola, del 25% del finanziamento complessivo, pari a L. 1.450.000.000;

Atteso che, con l'inserimento dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» e «Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino» nel programma Interreg II C, i fondi ad essi destinati si rendono pertanto disponibili per la programmazione di ulteriori interventi;

Atteso che si rende necessario intervenire con estrema urgenza al fine di garantire l'approvvigionamento idropotabile delle comunità interessate, con i seguenti interventi:

«Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - schema n. 12 Temo»;

«Intervento per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Onifer e Orotelli: tratto partitore Orani - Rio Ozzastru»;

«Ripristino condotta idrica di adduzione dalla miniera di Campo Pisano alla rete di distribuzione della ZIR di Iglesias»;

«Interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì»;

Atteso che al fine di utilizzare i fondi di cui al capitolo 08173-00, si rende necessario autorizzare l'Assessorato dei lavori pubblici alla modifica della delega ex art. 4, legge regionale n. 24/87, già disposta a favore del Consorzio sul Rio Govossai per la realizzazione dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì», e l'intervento «Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino» a favore degli enti individuati quali attuatori dei sopracitati interventi;

Atteso che al fine di garantire il reintegro dell'importo di L. 1.450.000.000, versato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici a favore del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, il Commissario provvederà, a valere sul fondi di cui alla contabilità speciale di Tesoreria 1690/3, al pagamento della prima quota, pari al 25% dell'importo dei singoli interventi, direttamente a favore degli enti attuatori, fino a concorrenza dell'importo di L. 1.450.000.000;

Atteso che il versamento verrà effettuato successivamente alla comunicazione da parte dei lavori pubblici dell'intervenuta esecutività del provvedimento di modifica della delega;

Atteso che l'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì», e l'intervento «Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino» rientrano nella diretta titolarità commissariale, il Commissario Governativo provvederà con successiva ordinanza alla definizione dei rapporti di finanziamento con il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai;

Atteso pertanto che si rende necessario:

modificare il programma con riferimento alla fonte finanziaria dell'intervento Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» e dell'intervento «Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino»;

inserire nel programma i seguenti interventi:

«interconnessione fra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi»;

«adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

«completamento dell'acquedotto centro-occidentale - schema n. 12 Temo»;

«intervento per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Oniferi e Orotelli: tratto partitore Orani - Rio Ozzastru»;

«ripristino condotta idrica di adduzione dalla miniera di Campo Pisano alla rete di distribuzione della ZIR di Iglesias»;

«interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì»;

alla formale autorizzazione della concessione di mutui Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza dell'importo necessario alla realizzazione degli interventi predetti;

individuare l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore degli interventi con finanziamento mutuo Cassa deposti e prestiti e gli enti attuatori degli interventi stessi, su atto di affidamento dell'assessorato dei lavori pubblici;

individuare il Consorzio sul Rio Govossai ente attuatore dell'intervento «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» e l'E.A.F. ente attuatore dell'intervento «Interconnessione fra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi»;

qualificare gli enti predetti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *A)* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo, terzo, quarto e quinto stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa è integrato, con il presente sesto stralcio operativo, con la previsione dei seguenti interventi:

Zona Idrografica	TITOLO	Codice finanziario	Importo	Ente attuatore
VII	Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi	Interreg	11,62	E.A.F.
V	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì	Interreg	3,50	CO.ACQ Govossai
V	Esecuzione pozzi trivellati nel subalveo del Cedrino	Interreg	0,30	CO.ACQ Govossai
V	Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì	Interreg	5,50	CO.ACQ Govossai
III	Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - schema n. 12 Temo	Cassa DD.PP.	3,00	E.S.A.F
V	Intervento per l'adeguamento al 2031 delle condotte adduttrici per i comuni di Sarule, Orani, Onifer e Orotelli: tratto partitore Orani - Rio Ozzastru	Cassa DD.PP.	1,60	CO.ACQ Govossai
I	Ripristino condotta idrica di adduzione dalla miniera di Campo Pisano alla rete di distribuzione della ZIR di Iglesias	Cassa DD.PP.	0,40	Consorzio Zir Iglesias
VI	interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì	Cassa DD.PP.	0,80	E.S.A.F.

Art. 2.

Richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla regione autonoma della Sardegna il mutuo relativo agli interventi di cui alla presente ordinanza: sino alla concorrenza dell'importo di L. 5.800.000.000.

2. La regione autonoma della Sardegna assumerà l'impegno di erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti medesima le rate di preammortamento e di ammortamento relativo al mutuo stesso.

3. È comunque fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 12, in ordine all'utilizzo di fonti diverse dall'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti per la copertura dello stanziamento previsto nel capitolo 08173-00 dello Stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 3.

Interventi Cassa depositi e prestiti - Individuazione dell'Ente realizzatore e degli enti attuatori

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è individuato quale Ente realizzatore degli interventi con finanziamento a valere su mutuo Cassa depositi e prestiti e gli enti sopraindicati, su apposito atto di affidamento dell'Assessorato dei lavori pubblici che disciplinerà tutte le condizioni dell'affidamento, sono individuati quali Enti attuatori degli interventi stessi.

2. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a modificare la delega ex art. 4, della legge regionale n. 24/87, già disposta a favore del Consorzio sul Rio Govossai, a favore dei sopracitati Enti individuati quali enti attuatori.

3. Il commissario governativo provvederà direttamente al versamento del primo anticipo del 25% per complessive L. 1.450.000.000, a favore degli enti individuati quali attuatori, a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale di tesoreria 1690/3, in sostituzione della pari quota versata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici a favore del Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai.

4. Il commissario governativo provvederà ad effettuare i suddetti versamenti a seguito della comunicazione da parte dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici dell'intervenuta esecutività del provvedimento di modifica della delega.

Art. 4.

Sub-commissari per la realizzazione e per l'attuazione delle opere

1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici ed i rappresentanti legali degli enti individuati quali enti attuatori, sono nominati sub-commissari governativi, rispettivamente, per la realizzazione e per l'attuazione degli interventi in parola.

2. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici e gli enti attuatori sono tenuti a fornire regolarmente al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, tutte le informazioni necessarie per il costante monitoraggio dell'attuazione degli interventi medesimi.

Art. 5.

1. I progetti delle opere di cui al presente programma, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, saranno approvati con ordinanza del commissario governativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2409/95.

Art. 6.

Collaudo

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente ordinanza, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominato/i dagli Enti attuatori su designazione, del commissario governativo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 16 luglio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A6524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 5 agosto 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 217 del 5 agosto 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 90 del 16 novembre 1998.

99A6732

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 agosto 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0761
Yen giapponese	123,39
Dracma greca	325,82
Corona danese	7,4415
Corona svedese	8,7555
Sterlina	0,66270
Corona norvegese	8,3030
Corona ceca	36,393
Lira cipriota	0,57921
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,88
Zloty polacco	4,2265
Tallero sloveno	197,2253
Franco svizzero	1,6002
Dollaro canadese	1,6114
Dollaro australiano	1,6330
Dollaro neozelandese	2,0050
Rand sudafricano	6,6368

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6689

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Filippo Turati», in Pistoia

Con decreto ministeriale del 19 luglio 1999, sono state approvate le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione allo statuto della «Fondazione Filippo Turati», che pertanto assume la denominazione «Fondazione Filippo Turati, organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in breve «Fondazione Filippo Turati - ONLUS», di cui all'atto pubblico del 18 dicembre 1998, rep. n. 30783/1744, a rogito del notaio Patrizia De Luca di Pistoia.

99A6525

Erezione in ente morale della Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe «A.N.U.S.C.A.», in Castel San Pietro Terme.

Con decreto ministeriale del 19 luglio 1999, l'Associazione nazionale ufficio di stato civile e d'anagrafe «A.N.U.S.C.A.» è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 20 aprile 1999, repertorio n. 67978/7287, a rogito del notaio Luciana Bignozzi di Castel San Pietro Terme (Bologna).

99A6526

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mogadon»

Estratto decreto n. 350 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: MOGADON nella forma e confezione: 30 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals (Germania), Bolongarostrasse 82/84 Frankfurt/Main, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Conservatorio n. 17, codice fiscale n. 12451210152.

Produzione: la produzione ed il controllo vengono effettuati dalla società Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Il confezionamento è effettuato dalla società Roche S.p.a., sia nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11, sia nello stabilimento sito in Segrate, via Morelli n. 2.

Confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse da 5 mg viene autorizzata la confezione: «5 mg» 20 compresse per uso orale da 5 mg.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:
«5 mg» 20 compresse per uso orale da 5 mg;
A.I.C. n. 020731081 (in base 10) 0MSP69 (in base 32);
classe «C».

Composizione - indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 020731028, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6607

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flector»

Estratto decreto N.C.R. n. 351 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: FLECTOR nella forma e confezione: «Tissugel» 8 plasters 180 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata);

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Bianca Maria, 33, Milano, codice fiscale n. 10616310156.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Teikoku Seiyaku Co., LTD, nello stabilimento sito in 567, Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Ohkawa-Gun, Kagawa (Giappone); le operazioni di controllo sono effettuate sia dalla IBSA Institut Biochimique SA nello stabilimento sito in via al Ponte, 13, Lugano (Svizzera) sia dalla Laboratoires Genevrier nello stabilimento sito in 280 route de Goa, zona industriale les Trois Moulins, Parc Sophia Antipolis, Antibes (Francia); le operazioni di confezionamento sono effettuate dalla IBSA Institut Biochimique SA nello stabilimento sito in via al Ponte, 13, Lugano (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Tissugely» 8 plasters 180 mg;

A.I.C. n. 027757069 (in base 10) 0UH2JF (in base 32);

classe: «C».

Composizione: resta confermata la stessa composizione delle confezioni «Tissugel» già autorizzate.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le stesse indicazioni delle confezioni «Tissugel» già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6608

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon»

Estratto decreto n. 352 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: REDOXON, anche nelle forme e confezioni: «500 mg al limone senza zucchero» 20 compresse per uso orale masticabili e «1000 mg al limone senza zucchero» 10 compresse per uso orale effervescenti, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento di «Redoxon 500» può essere effettuato sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11, sia dalla società Produits Roche S.p.a. - Officina di Fontenay-sous-Bois (Francia); «Redoxon 1000» può essere effettuato sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11, sia dalla società F. Hoffmann - La Roche Ltd - Officina di Basilea (Svizzera) sia dalla società Laboratoires Roche Nicholas S.A., - Officina di Gaillard (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg al limone senza zucchero» 20 compresse per uso orale masticabili;

A.I.C. n. 005064163 (in base 10) 04UKH3 (in base 32);

classe «C»;

«1000 mg al limone senza zucchero» 10 compresse per uso orale effervescenti;

A.I.C. n. 005064175 (in base 10) 04UKHH (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa masticabile per uso orale da 500 mg senza zucchero contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vit. C) 200 mg e sodio ascorbato 337,4 mg (pari a vit. C 300 mg);

eccipienti: sorbitolo, mannitolo, aspartame, E 172, aroma limone, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una compressa per uso orale effervescente da 1000 mg senza zucchero contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vit. C) 1000 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, E 101, aspartame, sodio cloruro, amido di mais, aroma limone, aroina arancio, polietilenglicole 6000, sorbitolo, mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6609

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magaltop»

Estratto decreto A.I.C. n. 353 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: MAGALTOP nelle forme e confezioni: 40 compresse masticabili per uso orale da 800 mg, 40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml e 1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml).

Titolare A.I.C.: società O.P. Pharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Torino n. 51, codice fiscale n. 11807680159.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

per la forma farmaceutica e confezione:

40 compresse masticabili per uso orale da 800 mg da: Philopharm GmbH, nello stabilimento sito in Quedlimburg (Germania) e anche da: società Doppel Farmaceutici r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118;

per la forma farmaceutica e confezione:

40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml e 1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml) la produzione ed il controllo è effettuata da: società Doppel Farmaceutici r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 e anche da: Giulini Chemie GmbH, nello stabilimento sito in Ludwigshafen (Germania);

per la forma farmaceutica e confezione:

1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml) le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: società Doppel Farmaceutici r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118;

per la forma farmaceutica e confezione:

40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml le operazioni terminale di confezionamento sono effettuate da: società Ivers Lee Italia p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) e anche da: società Lamp S. Prospero p.a., nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

40 compresse masticabili per uso orale da 800 mg;

A.I.C.: 033231010 (in base 10) 0ZQ452 (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml;

A.I.C.: 033231022 (in base 10) 0ZQ45G (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml);

A.I.C.: 033231034 (in base 10) 0ZQ45U (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: magaldrato 800 mg;

eccipienti: sorbitolo, mannitolo, amido di mais, magnesio stearato, sodio saccarinato, aroma caramello, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Sospensione (buste e flacone):

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: magaldrato 8 g;

eccipienti: sorbitolo 70%, idrossietil cellulosa, acido citrico, sodio ciclamato, sodio saccarinato, simeticone, metilidrossibenzoato, propilidrossibenzoato, aroma crema, aroma maracuia, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica e della esofagite da reflusso; trattamento sintomatico delle gastriti e gastroduodeniti di varia eziologia caratterizzate da iperacidità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6610

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Setrilan»

Estratto decreto n. 354 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: «SETRILAN» anche nella forma e confezione: «3 mg» 28 compresse da 3 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Serio n. 1, codice fiscale n. 03296950151.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Schering - Plough S.p.a., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«3 mg» 28 compresse da 3 mg;

A.I.C. n. 028583021 (in base 10) 0V893F (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e considerata la comunicazione del 4 maggio 1999, con la quale la ditta Essex Italia S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 36 comma 7, dichiara che il principio attivo «Spitapril cloridrato» gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa da 3 mg contiene:

principio attivo: Spirapril cloridrato 3 mg;

eccipienti: lattosio 67,51 mg, amido di mais 15 mg, polivinilpirrolidone 2,0 mg, glicina cloridrato 2,0 mg, ferro ossido rosso 0,02 mg, acido alginico 8,670 mg, silice colloidale 1,0 mg, magnesio stearato 0,80 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Setrilan» è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6611

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renormax»

Estratto decreto A.I.C. n. 355 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: RENORMAX, anche nella forma e confezione: «3 mg» 28 compresse da 3 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering - Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Schering - Plough S.p.a., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«3 mg» 28 compresse da 3 mg;

A.I.C. n. 028582029 (in base 10) 0V884F (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e considerata la comunicazione del 4 maggio 1999, con la quale la ditta Schering - Plough S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 36 comma 7, dichiara che il principio attivo "Spirapril cloridrato" gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa da 3 mg contiene:

principio attivo: spirapril cloridrato 3 mg;

eccipienti: lattosio 67,51 mg, amido di mais 15,0 mg, polivinilpirrolidone 2,0 mg, glicina cloridrato 2,0 mg, ferro ossido rosso 0,020 mg, acido alginico 8,670 mg, silice colloidale 1,0 mg, magnesio stearato 0,80 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Renormax» è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6612

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zepelindue»

Estratto decreto N.C.R. n. 356 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: ZEPELINDUE nella forma e confezione: flacone di gocce per uso orale da 30 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pelicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Reggello (Firenze),

oppure da: società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate dalla stessa società titolare del'A.I.C. nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di gocce per uso orale da 30 ml;

A.I.C. n. 028508137 (in base 10) 0V5ZZ9 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una confezione di gocce contiene:

principio attivo: ketoprofene sale di lisina 8 g per 100 ml (1 goccia contiene 4 mg) corrispodenti a 5 g di ketoprofene per 100 ml;

eccipienti: alginato di sodio, sorbitolo 70%, glicole propilenico, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, aroma menta, acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico e di breve durata di stati infiammatori associati a dolore anche accompagnati da piressia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6613

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeycold»

Estratto decreto A.I.C. n. 357 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: HONEYCOLD nelle forme e confezioni: sciroppo 200 ml; 1 flacone di sciroppo da 200 ml; e capsule molli 250 mg; 1 astuccio da 12 capsule molli da 250 mg in 2 blister.

Titolare A.I.C.: società Whithehall Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini n. 3, codice fiscale n. 00735010159.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata come di seguito specificato:

per la forma farmaceutica e confezione: «sciroppo» 1 flacone di sciroppo da 200 ml da: Wyeth Manufacturing UK nello stabilimento sito in Havant, Hants (Gran Bretagna), New Lane e anche da: Società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7;

per la forma farmaceutica e confezione: «capsule molli» 1 astuccio da 12 capsule molli in 2 blister;

la produzione il controllo ed il confezionamento è effettuato da: società R.P. Scherer p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20 + 100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«sciroppo 200 ml» 1 flacone di sciroppo da 200 ml;

A.I.C. n. 031998026 (in base 10) 0YJJ2B (in base 32);

classe «C»;

«capsule molli 250 mg» 1 astuccio da 12 capsule molli da 250 mg in 2 blister;

A.I.C. n. 031998014 (in base 10) 0YJJ1B (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

100 ml di sciroppo contengono:

principi attivi: paracetamolo 2 g, pseudoefedrina cloridrato 0,24 g;

eccipienti: glicol propilenico, glicerolo FU, alcool etilico, acqua purificata, sodio saccarinato, metile p-idrossibenzoato, proprile p-idrossibenzoato, aroma, miele purificato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula contiene:

principi attivi: paracetamolo 250 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 g;

eccipienti: polietilenglicole 400, glicole proprilenico, povidone, acqua depurata, gelatina, glicerolo, sorbitolo, giallo chinolina (E104), giallo tramonto (E110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati febbrili, specie di origine influenzale, accompagnati da raffreddore o congestione nasale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6614

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gadral»

Estratto decreto A.I.C. n. 358 del 25 giugno 1999

Specialità medicinale: GADRAL nelle forme e confezioni: 40 compresse masticabili per uso orale da 800 mg, 40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml e 1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml).

Titolare A.I.C.: società Gienne Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio n. 270, codice fiscale n. 11957290155.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata come di seguito specificato:

per la forma farmaceutica e confezione:

«40 compresse masticabili per uso orale da 800 mg» da: Philopharm GmbH nello stabilimento sito in Quedlimburg (Germania) e anche da: società Doppel Farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118;

per la forma farmaceutica e confezione:

«40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml» e «1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml» la sospensione ed il controllo è effettuata da: società Doppel Farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 e anche da Giulini Chemie GmbH nello stabilimento sito in Ludwingshafen (Germania);

per la forma farmaceutica e confezione:

«1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml)» le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: società Doppel Farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118;

per la forma farmaceutica e confezione:

«40 buste di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml» le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: società Ivers Lee Italia p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) e anche da: società Lamp S. Prospero p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 compresse masticabili per uso orale da 800 mg»:

A.I.C. n. 033232012 (in base 10) 0ZQ54D (in base 32);

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«40 compresse di sospensione per uso orale da 800 mg/10 ml»:

A.I.C. n. 033232024 (in base 10) 0ZQ54S (in base 32);

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«1 flacone di sospensione per uso orale da 250 ml (800 mg/10 ml)»:

A.I.C. n. 033232036 (in base 10) 0ZQ554 (in base 32);

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: magaldrato 800 mg;

eccipienti: sorbitolo, mannitolo, amido di mais, magnesio stearato, sodio saccarinato, aroma caramello (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

sospensione (buste e flacone): 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: magaldrato 8 g;

eccipienti: sorbitolo 70%, idrossietil cellulosa, acido citrico, sodio ciclamato, socio saccarinato, simeticone, metilidrossibenzoato, propilidrossibenzoato, aroma crema, aroma maracuia, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica e della esofagite da reflusso; trattamento sintomatico delle gastrici e gastroduodeniti di varia eziologia caratterizzate da iperacidità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6615

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac sodico»

Estratto decreto G n. 359 del 30 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica DICLOFENAC SODICO nella forma e confezione: 5 fiale di soluzione iniettabile da 75 mg/3 ml per uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l. con sede legale, in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano), codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Cavour, 41-43, Novate Milanese (Milano).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale di soluzione iniettabile da 75 mg/3 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 032003016/G (in base 10), 0YJNY8 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico, alcool benzilico, sodio metabisolfito, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6616

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moment 200»

Decreto NFR n. 360 del 30 giugno 1999

Specialità medicinale MOMENT 200 nella forma e confezioni: 12 compresse masticabili da 200 mg e 24 compresse masticabili da 200 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.f. 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla societa titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse masticabili da 200 mg;

A.I.C. n. 025669096 (in base 10), 0SHCH8 (in base 32);

classe «C»;

24 compresse masticabili da 200 mg;

A.I.C. n. 025669108 (in base 10), 0SHCHN (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principi attivi: ibuprofene mg 200;

eccipienti: sorbitolo, aroma pompelmo, idrossipropilmetilcellulosa talato, aspartame, acesulfame K, acido citrico anidro, dietilftalato, magnesio stearato, silice precipitata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6617

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abiocef»

Decreto A.I.C. n. 361 del 30 giugno 1999

Specialità medicinale: ABIOCEF nella forma e confezioni: «500» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg i.m. + fiala solvente e «1000», 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg i.m. + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: NCSN Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,400 - codice fiscale 02881740589.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società IPA International Pharmaceuticals Associated S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg i.m. + fiala solvente;

A.I.C. n. 033044013 (in base 10), 0ZJFKF (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«1000» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg i.m. + fiala solvente;

A.I.C. n. 033044025 (in base 10), 0ZJFKT (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998; n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg i.m. + fiala solvente contiene:

principio attivo: cefonicid sale bisodico mg 540,5, pari a cefonicid mg 500;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per p.p.i (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg i.m + fiala solvente contiene:

principio attivo: cefonicid sale bisodico mg 1081, pari a cefonicid mg 1000;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per p.p.i (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Abiocef» risulta elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi, sostenute da germi Gram-negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. «Abiocef» pertanto e indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie. «Abiocef» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi. Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'inter-

vento chirurgico, in un'unica dose di 1 g del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dell'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive. Dosi ulteriori di «Abiocef», possono essere somministrate per altri due giorni a pazienti sottoposti a plastica degli arti con protesi. «Abiocef», riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6618

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprossene sodico Recogen»

Decreto A.I.C. n. 362 del 30 giugno 1999

Specialità medicinale: NAPROSSENE SODICO RECOGEN nella forma e confezioni: 12 compresse rivestite 220 mg e 20 compresse rivestite 220 mg.

Titolare A.I.C.: Recogen S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - cod. fisc. 11730170153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a, nello stabilimento sito in Milano, via Matteo Civitali, n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse rivestite 220 mg;
A.I.C. n. 033615016 (in base 10), 101V58 (in base 32);
classe: «C»;
20 compresse rivestite 220 mg;
A.I.C. n. 033615028 (in base 10), 101V5N (in base 32);
classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita da 220 mg contiene:
principio attivo: naprossene sodico 220 mg, pari a naprossene 200 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina, povidone K 30, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
filmatura: Opadry Blue YS 1-4215.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di mal di testa, mal di schiena, dolori articolari e muscolari, mal di denti, stati febbrili e malattie da raffreddamento. È inoltre indicato contro i dolori mestruali e i dolori di minore entità nell'artrite.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6619

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimedex»

Estratto decreto n. 363 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: NIMEDEX, anche nella confezione: «400 mg» 8 bustine di granulato per sospensione orale da 400 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, viale F. Testi n. 330, sia dalla società Sigmar Italia S.r.l., nello stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno n. 11, sia dalla società Fine Foods NTM S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate, via Grignano, 37; il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Sigmar Italia S.r.l., nello stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno n. 11, sia dalla società Fine Foods NTM S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate, via Grignano, 37; i controlli possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, viale F. Testi n. 330, sia dalla società Fine Foods NTM S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate, via Grignano, 37.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg» 8 bustine di granulato per sospensione orale da 400 mg;
A.I.C. n. 029120033 (in base 10) 0VSPK1 (in base 32);
classe «C».

Composizione: una bustina contiene:
principio attivo: nimesulide betadex 400 mg pari a nimesulide 100 mg.
eccipienti: sorbitolo 2560 mg - silice colloidale 5,0 mg - aspartame 15 mg - aroma di arancio 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, del decreto legislativo n. 519/l992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicaziope nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6620

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum»

Estratto decreto NCR n. 364 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: DICLOREUM, nella forma e confezione: «Tissugel» 8 plasters 180 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Produttore: la produzione ed il confezionamento primario è effettuato dalla società Teikoku Seiyaku Co., Ltd. nello stabilimento sito in 567, Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Ohkawa-Gun, Kagawa (Giappone); le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo sono effettuate dalla IBSA Institut Biochimique SA nello stabilimento sito in via al Ponte, 13, Lugano (Svizzera).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Tissugel» 8 plasters 180 mg;
A.I.C. n. 024515177 (in base 10), 0RD4M9 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: resta confermata la stessa composizione delle confezioni «Tissugel» già autorizzate.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate la stesse indicazioni delle confezioni «Tissugel» già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6621

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto decreto G n. 366 del 2 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica VERAPAMIL, nelle forme e confezioni: «80 mg» astuccio con 30 compresse rivestite da 80 mg, «120 mg» astuccio con 30 compresse rivestite a rilascio prolungato da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale n. 01312320680.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Salutas Pharma GmbH presso lo stabilimento sito in Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Germania, sia dalla Azienda chimica riunita Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., presso lo stabilimento sito in s.s. 16 Adriatica km 303, Ancona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg» astuccio con 30 compresse rivestite da 80 mg;

A.I.C. n. 031228012/G (in base 10), 0XT03D (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«120 mg» astuccio con 30 compresse rivestite a rilascio prolungato da 120 mg;

A.I.C. n. 031228024/G (in base 10), 0XT03S (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

ogni compressa rivestita da 80 mg contiene:

principio attivo: «Verapamil» cloridrato 80 mg;

eccipienti: lattosio 44 mg, amido di mais 8,0 mg, povidone 8,0 mg, cellulosa microcristallina 19,0 mg, amido sodio glicole 8,0 mg, silice colloidale 1,0 mg, magnesio stearato 2,0 mg, metilidrossipropilcellulosa 2,8080 mg, idrossipropilcellulosa 0,8420 mg, macrogol 6000 0,6750 mg, titanio biossido E 171 0,6750 mg;

ogni compressa rivestita a rlascio prolungato da 120 mg contiene:

principio attivo: «Verapamil» cloridrato 120 mg;

eccipienti: lattosio 3,56 mg, polividone 35,0 mg, cellulosa microcristallina 101,0 mg, sodio alginato 148,0 mg, silice colloidale 2,0 mg, magnesio stearato 4,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2,770 mg, macrogol 4000 1,0 mg, titanio biossido E 171 2,57 mg, ossido di ferro giallo E 172 0,10 mg.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6622

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valsera»

Estratto decreto n. 367 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale VALSERA, nella forma e confezione: «1 mg» 10 compresse da 1 mg per uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma, codice fiscale n. 00403210586.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Tor Sapienza, 138 - Roma.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg» 10 compresse da 1 mg per uso orale;

A.I.C. n. 024051029 (in base 10), 0QXZBP (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: Flunitrazepam mg 1;

eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6623

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levomet»

Estratto decreto A.I.C. n. 368 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale LEVOMET, nella forma e confezione: 1 flacone da 8,4 g di granulato + 1 flacone da 19 ml di soluzione solvente + 1 pompetta dosatrice per soluzione orale estemporanea.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale in via Palermo, 26/A - Parma, codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via San Leonardo, 96 - Parma, sia dalla società Sofar S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa, (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 8,4 g di granulato + 1 flacone da 19 ml di soluzione solvente + 1 pompetta dosatrice per soluzione orale estemporanea;

A.I.C. n. 032829018 (in base 10), 0Z9VLU (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 21.000.

Composizione:

1 g di granulato per soluzione orale estemporanea contiene:

principio attivo: levodopa metile cloridrato mg 717,71;

eccipienti: saccarosio, acido citrico monoidrato, sodio citrato diidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

la soluzione solvente contiene:

eccipienti: saccarina sodica biïdrata, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, aroma di agrumi, acido citrico monoidrato, sodio metabisolfito, acqua depurata q. b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml della soluzione ricostituita contiene 251,2 mg di levodopa metile cloridrato.

Ogni erogazione della pompetta dosatrice dispensa 0,5 ml (pari a 125,6 mg di principio attivo).

Indicazioni terapeutiche: terapia aggiuntiva «al bisogno» delle fluttuazioni motorie resistenti alla terapia con levodopa e inibitori periferici delle dopa-decarbossilasi (IPDD) in pazienti affetti da morbo di Parkinson complicato. In pazienti selezionati è possibile somministrare «Levomet» in sostituzione di una dose equimolare (200 mg) di levodopa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6624

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limbitryl»

Estratto decreto n. 347 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale LIMBITRYL nelle forme e confezioni: 30 capsule e «Plus» 25 capsule.

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals (Germania), Bolongarostrasse 82/84 Frankfurt/Main, rappresentata in Italia dalla Società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Conservatorio n. 17, codice fiscale n. 12451210152.

Produzione: la produzione ed il controllo vengono effettuati dalla società titolare Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Il confezionamento è effettuato dalla società Roche S.p.a., sia nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11, sia nello stabilimento sito in Segrate, via Morelli n. 2.

Modifiche apportate:

Confezione: in sostituzione delle confezioni 30 capsule e «plus» 25 capsule vengono autorizzate le confezioni: «12,5/5 mg» 20 capsule per uso orale da 12,5/5 mg e «25/10 mg» 20 capsule per uso orale da 25/10 mg.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:
«12,5/5 mg» 20 capsule per uso orale da 12,5/5 mg;
A.I.C. n. 021462066 (in base 10), 0NGZ1L (in base 32);
classe: «C»;

«25/10 mg» 20 capsule per uso orale da 25/10 mg;
A.I.C. n. 021462078 (in base 10), 0NGZ1Y (in base 32);
classe: «C».

Composizione - indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 021462015 e 021462027 in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ti Tre»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 347 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale TI TRE:
50 compresse 20 mcg, A.I.C. n. 013401068.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 2 mg - amido di mais 23 mg - gomma arabica 4 mg - magnesio strearato 1 mg - lattosio 40,98 mg - polivinilpirrolidone 4 mg;

è inoltre modificata la dizione della confezione da 50 compresse 20 mcg a «20 mcg compresse» 50 compresse da 20 mcg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6605

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Scambi organizzati di strumenti finanziari - Articolo 78 del decreto legislativo n. 58/1998. (Comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998).

1. *Fonti normative.*

Il primo comma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assegna alla Consob il potere di «richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e informazioni sugli scambi organizzati di strumenti finanziari»; il successivo comma 2 prevede che la Consob «ai fini della tutela degli investitori (...) può (...) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi».

La presente comunicazione è adottata in forza delle disposizioni sopra richiamate e riguarda scambi organizzati che danno luogo a negoziazioni aventi carattere di sistematicità.

2. *Definizione.*

Per sistema di scambi organizzati si intende un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o periodica:

a) di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari, e

b) di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

3. *Comunicazioni sull'attività di organizzazione di sistemi di scambi organizzati*

Gli organizzatori di un sistema di scambi organizzati, non oltre la data di avvio dell'operatività del sistema, comunicano alla Consob i seguenti elementi informativi:

a) regole di funzionamento del sistema, con particolare riferimento a quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi;

b) strutture utilizzate e relative modalità di funzionamento;

c) operatori partecipanti al sistema;

d) strumenti finanziari trattati e relativi emittenti.

Gli organizzatori comunicano senza indugio alla Consob le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi.

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni gli organizzatori comunicano gli elementi informativi richiesti entro il 30 aprile 1999.

Nel mese di giugno di ciascun anno, la Consob pubblica sul proprio bollettino l'elenco dei sistemi di scambi organizzati e gli elementi informativi trasmessi dagli organizzatori.

4. *Registrazione dei contratti conclusi per il tramite dei sistemi di scambi organizzati.*

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati assicurano che siano predisposte procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni concluse che consentono di effettuare ricerche su ogni singolo strumento finanziario, su ogni singola tipologia di operazione e su ogni singolo operatore partecipante al sistema.

5. *Trasparenza delle negoziazioni.*

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati che prevedono quale taglio minimo di ogni singola negoziazione un controvalore inferiore a lire 300 milioni, ovvero ai quali non partecipino esclusivamente investitori istituzionali, assicurano che siano messe a disposizione del pubblico le seguenti informazioni:

a) regole di funzionamento del sistema che presiedono al processo di formazione dei prezzi e descrizione degli strumenti finanziari trattati;

b) durante l'orario di funzionamento del sistema:

migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità;

prezzo, quantità, data e ora dell'ultimo contratto concluso.

Qualora le regole del sistema prevedano che il prezzo di conclusione dei contratti sia determinato in base ad un'asta a chiamata, debbono essere diffuse solo le informazioni relative al prezzo, alle quantità, alla data e all'ora dell'ultimo contratto concluso;

c) entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario:

numero dei contratti conclusi;

quantità complessivamente scambiate e relativo controvalore;

prezzo minimo e massimo;

prezzo dell'ultimo contratto concluso.

Qualora l'accesso al sistema e la raccolta degli ordini avvengano in via informatica, le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico attraverso i terminali utilizzati dal sistema stesso. Negli altri casi, le stesse informazioni sono esposte nei locali destinati alla ricezione degli ordini o sono messe a disposizione del pubblico con altri mezzi idonei a garantirne un eguale grado di diffusione.

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati che prevedono quale taglio minimo di ogni singola negoziazione un controvalore inferiore a lire 300 milioni, ovvero ai quali non partecipino esclusivamente investitori istituzionali, almeno una volta al mese diffondono al pubblico un comunicato contenente per ciascuno strumento trattato le seguenti informazioni:

a) il numero dei contratti conclusi tramite il sistema e le quantità complessivamente trattate;

b) il prezzo minimo ed il prezzo massimo registrato nel mese di riferimento;

c) il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi tramite il sistema;

d) il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo contratto concluso tramite il sistema.

Qualora le regole del sistema prevedano che la conclusione dei contratti avvenga mediante l'applicazione delle proposte di negoziazione esposte da operatori in proprio, le informazioni relative al prezzo medio ponderato dei contratti conclusi sono fornite distintamente per gli acquisti e per le vendite.

6. *Emittenti.*

Ovviamente restano fermi gli obblighi di informazione del pubblico e di comunicazione alla Consob previsti dagli articoli 114, 115 e 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative norme di attuazione.

99A6604

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DEI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Ordinanza ex comma 1, art. 13, decreto legislativo n. 22/1997. Prosecuzione esercizio temporaneo dell'impianto di discarica controllata sito a Brindisi località Formica, a servizio dei comuni della provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 31).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis).

Ordina:

1. La prosecuzione dell'esercizio temporaneo, nel limite massimo di novanta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, della discarica controllata per r.s.u. di Brindisi, loc. Formica, a servizio dei comuni della provincia di Brindisi.

2. In corso di esercizio temporaneo dell'impianto, la SMD S.r.l. dovrà assicurare la realizzazione dei seguenti interventi tecnici:

realizzazione di un sistema di raccolta del percolato posto a base del rilevato costituito dai rifiuti abbancati, in grado di garantirne l'assoluta separazione dalle acque meteoriche superficiali;

realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche sia ai margini del perimetro dell'impianto, sia al margine dei rifiuti abbancati;

trivellazione dei pozzi per l'estrazione del biogas nelle parti dell'impianto già esaurite, provvedendo alla immediata copertura dei rifiuti;

garantire un sufficiente grado di compattazione ed aumentare lo strato di ricopertura giornaliera dei rifiuti, al fine di contenere le fughe di biogas nell'area in coltivazione.

Gli interventi tecnici su richiamati dovranno essere realizzati entro i primi trenta giorni dell'esercizio temporaneo dell'impianto, sulla base di elaborati progettuali redatti a carico della SMD S.r.l. e da questa presentati, entro dieci giorni dalla data del presente provvedimento, al commissario delegato, alla provincia e al comune di Brindisi e al dipartimento prevenzione dell'AUSL BR1.

3. Alla scadenza dei novanta giorni di validità della presente ordinanza il commissario delegato, per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti urbani nelle more della realizzazione della raccolta differenziata e degli impianti di recupero e per garantire a regime lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di trattamento e recupero, opererà sulla base delle iniziative assunte, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985/1999, dal prefetto della provincia di Brindisi per assicurare la titolarità e la gestione pubblica dell'impianto di discarica controllata da porre a servizio dei comuni della provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è notificato per l'esecuzione alla SMD S.r.l. di Brindisi.

È altresì notificato al sindaco del comune di Brindisi, al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi, al dipartimento di prevenzione dell'AUSL BR1 e, per l'immediata attivazione delle iniziative di cui al comma 4, art. 4 dell'ordinanza n. 2985/1999 nonché per le attività di vigilanza sul conferimento dei rifiuti e sulla gestione della discarica controllata, al sig. prefetto della provincia di Brindisi.

È inviato inoltre, per opportuna comunicazione, ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 12 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6546

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale n. 702 del 23 giugno 1999, come previsto dagli articoli 1, comma 2 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

ruolo universitario da coprire: professore di prima fascia;

settore scientifico-disciplinare: L07A Lingua e letteratura latina;

sede di servizio: Milano;

profilo didattico: conoscenza della lingua e letteratura per l'insegnamento progredito nella facoltà con indirizzo di laurea in studi classici;

profilo scientifico: ricerche di carattere tematico, con adeguato sostegno filologico e storiografico, su momenti notevoli della storia della letteratura latina con risultati apprezzabili anche per nuove prospettive di ricerca.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso le sedi dell'Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande dovranno essere allegati:

curriculum della attività didattica, scientifica e professionale;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;

elenco delle pubblicazioni;

le pubblicazioni ed i lavori che si intende far valere per la valutazione comparativa;

certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all'atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.

99A6581

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di personale docente e ricercatore di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, emanato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli

studi di Salerno sono vacanti i sottoindicati posti di personale docente e ricercatore, alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto di professore di prima fascia:

settore scientifico-disciplinare: H04X «Trasporti»;

impegno didattico: la tipologia riguarda la docenza degli insegnamenti del settore anche in forma di moduli;

impegno scientifico: la tipologia dell'impegno scientifico è nell'ambito del settore a concorso con particolare riferimento ai metodi di analisi e progettazione delle reti di trasporto.

un posto di professore associato:

settore scientifico-disciplinare I15D «Teoria dello sviluppo dei processi chimici»;

impegno didattico: la tipologia riguarda la docenza degli insegnamenti del settore anche in forma di moduli;

impegno scientifico: la tipologia dell'impegno scientifico è nell'ambito del settore a concorso con particolare riferimento alla modellazione di processi di interesse dell'industria alimentare.

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata del *curriculum*, dell'elenco e delle pubblicazioni, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza e la classe stipendiale in godimento.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno, mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://www.unisa.it

99A6582

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1945, n. 238, e dall'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 3 della legge n. 210/1998, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale, si sono resi vacanti due posti di ruolo di seconda fascia per i settori sottoindicati, e per le esigenze delle discipline a margine riportate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà economia - corso di laurea economia del turismo:

settore scientifico-disciplinare N03X - Diritto agrario;

settore scientifico-disciplinare S04A - Matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 e dell'art. 3 della legge n. 210/1998, il trasferimento del docente resta subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio di Ateneo.

99A6583

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, recante: «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998).

Nel testo del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, comma 3, alinea, prima colonna di pagina 5, tra le parole «pericolosi» e «devono» sono aggiunte le seguenti: «*offerti o venduti al dettaglio*»;

all'art. 15, comma 2, seconda colonna di pagina 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «*e non conformi alle disposizioni del presente decreto*»;

all'allegato *A*, in tutti i numeri 1) delle lettere da *a)* a *i)*, da pagina 8 a pagina 15, le parole «la cui concentrazione singola *corrisponde* a quella fissata nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «la cui concentrazione singola *supera* quella fissata nell'allegato I»;

all'allegato *A*, in tutti i numeri 1) delle lettere da *j)* a *p)*, da pagina 16 a pagina 18, le parole «la cui concentrazione *corrisponde* a quella fissata nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «la cui concentrazione *supera* quella fissata nell'allegato I»;

all'allegato *A*, lettera *a)*, numero 3), a pagina 9, tra le parole «irreversibili» e «letali» viene aggiunta la parola «*non*»;

all'allegato *C*, parte *C*, a pagina 20, le parole «*un massimo di*» sono sostituite dalle seguenti: «, *in linea di massima, non più di*»;

all'allegato *C*, parte *D*, a pagina 21, tra la parola «menzionare» e la parola «più» sono aggiunte le parole: «*in linea di massima*»;

all'allegato II, capitolo I, lettera *B*, punto 4, a pagina 35, nel titolo e nel primo periodo, davanti al numero «700», deve essere inserito il segno «≤».

99A6550

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Comitato interministeriale per la programmazione economica relativo alla deliberazione 21 aprile 1999 concernente: «Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modalità di utilizzo delle economie ed ulteriori modifiche procedurali. (Deliberazione n. 49/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 36, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 3.3, secondo rigo, dove è scritto: « ... degli interventi come sopra *finanziari* ... », leggasi: « ... degli interventi come sopra *finanziati* ...».

99A6625

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77